



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



www.regione.piemonte.it/svilupporurale

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste>

DIREZIONE Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti, Logistica
SETTORE Foreste

MISURA 8 – Interventi nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

SOTTOMISURA 8.1 – Forestazione e imboschimento

OPERAZIONE 8.1.1 - “Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli”

NORME DI ATTUAZIONE – TESTO INTEGRATO

aggiornato al 12 settembre 2019 (D.D. n. 3154/2019)

BANDO n° 2 / 2018

SCADENZA 06/07/2018

Sommario delle NORME DI ATTUAZIONE – operazione 8.1.1 del PSR – bando 2018

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE.....	1
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.....	1
Sommario delle NORME DI ATTUAZIONE – operazione 8.1.1 del PSR – bando 2018.....	2
1.FINALITÀ E AZIONI.....	3
2.DEFINIZIONI.....	4
3.RISORSE FINANZIARIE.....	5
4.TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	6
5.TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	6
6.BENEFICIARI.....	6
7.OGGETTO DEL SOSTEGNO.....	6
8.CRITERI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	12
9.LIMITE DI SPESA E IMPORTO DEL SOSTEGNO.....	19
10. SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO.....	20
11. IMPEGNI.....	24
12. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	27
13. DOMANDA DI SOSTEGNO.....	28
14.PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	32
15. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO.....	34
16. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO.....	35
17.VARIANTI.....	38
18.DOMANDE DI CONFERMA DEGLI IMPEGNI E DI PAGAMENTO DEI PREMI ANNUI.....	40
19. PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA.....	42
20. NORMATIVA.....	43
_____ 44	
ELENCO ALLEGATI.....	44

1. FINALITÀ E AZIONI

L'operazione 8.1.1, in attuazione dell'art. 22 del Reg. (UE) n° 1305/2013, sostiene l'imboschimento di terreni agricoli e non agricoli, con l'utilizzo di specie legnose adatte alle condizioni stazionali e climatiche della zona interessata, nel rispetto di specifici requisiti ambientali.

L'operazione si propone la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- diffusione di pratiche agricole e forestali idonee a incrementare il sequestro di carbonio;
- sostegno al ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio.

Inoltre concorre ai seguenti obiettivi trasversali: innovazione (priorità all'utilizzo di materiali di moltiplicazione innovativi), ambiente (priorità alla certificazione della gestione forestale sostenibile e, per la pioppicoltura, obbligo di utilizzo di cloni di pioppo a Maggior Sostenibilità Ambientale o MSA), cambiamento climatico (conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico).

L'operazione prevede le seguenti azioni:

- 1) impianti di **arboricoltura da legno a ciclo breve**: è prevista la realizzazione di piantagioni arboree temporanee **con cloni di pioppo**, escludendo la pioppicoltura ordinaria (monoclonale), di durata minima pari a 8 anni;
- 2) impianti di **arboricoltura a ciclo medio-lungo**: l'azione sostiene la creazione di piantagioni arboree temporanee costituite da latifoglie, con funzioni sia ambientali che produttive (legname di pregio per l'industria o tartufi), di durata minima pari a 20 anni. Si compone di due sottoazioni:
 - sottoazione 2A, relativa all'arboricoltura **da legno** per la produzione di legname di pregio;
 - sottoazione 2B, relativa all'arboricoltura **con specie tartufigene**;
- 3) impianti di **bosco permanente**: l'obiettivo è la ricostituzione di boschi planiziali, cioè popolamenti forestali naturaliformi (per composizione, struttura e densità) e polifunzionali, di durata minima pari a 20 anni ma non reversibili ai sensi delle vigenti norme paesistico-ambientali e forestali.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

- **arboricoltura da legno**: coltura arborea di origine artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni non boscati;
- **cloni a maggior sostenibilità ambientale (MSA)**: i cloni di pioppo resistenti alle principali avversità biotiche a carico di tale specie: bronzatura (causata da *Marssonina brunnea*), defogliazione primaverile (da *Venturia populina*), ruggini (da *Melampsora* spp.), afide lanigero (*Phloeomyzus passerinii*);
- **miscuglio clonale**: la mescolanza di almeno 2 cloni MSA, ciascuno costituente almeno il 10% e complessivamente costituenti almeno il 30% dei cloni di pioppo utilizzati nell'impianto;
- **piante principali** dell'impianto: quelle da cui il beneficiario prevede di ricavare il reddito principale al momento dell'utilizzazione finale ed in funzione delle quali devono essere effettuati gli interventi previsti dal piano di coltura;

- **piante accessorie** (o secondarie o d'accompagnamento): le piante appartenenti a specie arboree o arbustive impiegate nell'impianto con i seguenti obiettivi: migliorare lo sviluppo delle piante principali, facilitare gli interventi colturali, eventualmente fornire un reddito intercalare;
- **piante con doppio ruolo**: le piante che oltre alla funzione di accompagnamento tipica delle piante accessorie sono in grado di produrre, come le principali, assortimenti di pregio richiesti dal mercato;
- **impianto polispecifico o misto**: l'impianto costituito da piante appartenenti a più specie. Nel caso dell'azione 1, l'impianto di almeno 2 cloni di pioppo accompagnato da uno o più filari di piante di almeno 3 specie arboree o arbustive autoctone;
- **impianto policiclico**: l'impianto che presenta sullo stesso appezzamento piante con cicli produttivi di lunghezza differente in grado di produrre assortimenti legnosi di pregio. Nell'ambito della azione 2, possono essere realizzati: a) impianti policiclici a termine, tagliati completamente al termine del ciclo produttivo più lungo; b) impianti policiclici potenzialmente permanenti, mai completamente abbattuti poiché alternano nuovi cicli a fasi di maturazione;
- **micorriza**: struttura mista formata dal micelio del fungo e dalle radici fini della pianta ospite, dove avvengono gli scambi tra i due individui. L'ectomicorriza è una struttura con cui il fungo colonizza la superficie esterna dell'apice avvolgendo quest'ultimo con un rivestimento miceliale chiamato micoclona;
- **micorrizzazione controllata**: processo vivaistico che permette la produzione di piante micorrizzate con determinate specie di funghi; le tecniche utilizzate sono le seguenti: inoculazione sporale (tecnica prevalente), inoculazione miceliare e inoculazione per approssimazione radicale;
- **simbiosi**: rapporto mutualistico, che, nel caso specifico, si instaura tra una specie vegetale ed il tartufo attraverso la formazione di un'ectomicorriza (vedi punto precedente), con effetti vantaggiosi per entrambi organismi;
- **pianta "comare"**: albero o arbusto che, pur non producendo il tartufo, può contribuire a creare un microambiente favorevole alla sua fruttificazione;
- **pianello o bruciatura**: area di produzione del tartufo dove l'erba, per effetto della secrezione di tossine da parte del micelio, non cresce o cresce più rada, con minor vigore e minor diversità specifica; l'effetto è evidente nel caso del tartufo nero pregiato e dello scorzone;
- **fallanze**: le piante mancanti, perché tagliate o morte, e le piante deperienti;
- **pianta deperiente**: pianta arborea con i seguenti difetti:
 - presenza di grave malattia o attacco parassitario o deperimento che causerà verosimilmente la morte o l'arresto della crescita della pianta;
 - fusto o rami totalmente privi di cacciate di lunghezza superiore a 50 cm una volta trascorse 3 stagioni vegetative dalla messa a dimora;
 - fusto spezzato o inclinato oltre 45° o parzialmente sradicato o gravemente danneggiato al piede da mezzi meccanici;
 - mancata o errata potatura, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata;
- **risarcimento**: la messa a dimora di nuove piante a seguito della morte o deperimento delle piante collocate inizialmente;
- **coltura a perdere**: coltivazione di cereali lasciata in campo alcuni mesi dopo il normale periodo di raccolta, per il riparo e l'alimentazione della fauna selvatica (per il mais almeno fino a marzo dell'anno successivo alla semina);

- **tara:** parte dell’appezzamento non coltivata o non coltivabile (ad esempio rocce affioranti, cumuli di pietre, laghetti, costruzioni, strade, bordi vegetati dei fossi e dei canali se non seminati, gruppi di alberi, siepi). Le tare inferiori ai 100 mq sono considerate non rilevanti, anche nell’ottica di conservare alberi, siepi o altri elementi naturali preesistenti;
- **appezzamento o corpo:** superficie contigua coltivata, occupata da un’unica destinazione produttiva e delimitata da limiti permanenti, quali: strade e ferrovie; fiumi e torrenti; fossi, canali, scarpate, muri. Si precisa che strade non asfaltate, piccole scarpate e corsi d’acqua, purché di larghezza non superiore a 4 metri e scavalcabili o accessibili ai mezzi agricoli dagli appezzamenti adiacenti almeno in un punto, pur costituendo tare, non interrompono l’accorpamento delle superfici. Per accedere alla fase istruttoria, la superficie dell’appezzamento viene conteggiata al lordo delle distanze di rispetto (dai confini, dalle strade, dalle ferrovie, dagli elettrodotti, etc.) e al netto delle eventuali tare.

3. RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria indicativa per il finanziamento di nuovi impianti da realizzare in attuazione del presente bando è di **2,5 milioni di Euro**, comprensivi dei premi annui per le perdite di reddito e la manutenzione fino al 2022.

L’importo potrà subire variazioni qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse derivanti da modifiche, rimodulazioni o incrementi della dotazione finanziaria del PSR 2014-20 o da eventuali economie relative ai premi annui per gli impianti realizzati con misure imboschimento delle precedenti programmazioni (Misura 221 del PSR 2007-2013, Misura H del PSR 2000-2006, Reg. CEE 2080/92). Eventuali ulteriori risorse saranno utilizzate per il finanziamento di domande ammesse in graduatoria ma prive di copertura finanziaria.

La dotazione finanziaria complessiva è così ripartita:

- **1.250.000** euro (50% del totale) per l’azione 1 - pioppicoltura;
- **375.000** euro (15%) per la sottoazione 2A – arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo;
- **375.000** euro (15%) per la sottoazione 2B – arboricoltura con specie tartufigene;
- **500.000** euro (20%) per l’azione 3 – bosco permanente.

Tale ripartizione è indicativa: in fase di definizione delle graduatorie, nel caso in cui il fabbisogno finanziario relativo alle domande ammissibili per un’azione o sottoazione sia inferiore rispetto alla disponibilità prefissata, si procederà a compensazione, con le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui il fabbisogno finanziario sia inferiore alla disponibilità finanziaria per l’azione 1 e invece superiore alla disponibilità finanziaria per le sottoazioni / azioni 2A-2B-3, le economie dell’azione 1 saranno ripartite tra 2A, 2B e 3 rispettando le assegnazioni percentuali sopra indicate;
- b) se invece si verificheranno economie in una delle sottoazioni / azioni 2A, 2B e 3, si provvederà alla compensazione prima all’interno del raggruppamento 2A, 2B e 3, poi, in caso di ulteriori avanzi, verso l’azione 1.

4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno devono essere trasmesse esclusivamente per via informatica, dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet istituzionale della Regione Piemonte (collegamento “bandi e finanziamenti”) e fino alle ore 23.59.59 del **29 giugno 2018**, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

5. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

"Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati (tramite domanda di pagamento) entro e non oltre il 30 giugno 2021, pena l'annullamento della domanda di pagamento e la conseguente perdita di ogni beneficio."

6. BENEFICIARI

Possono presentare domanda i seguenti soggetti, se iscritti all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte:

- per l'azione 1: soggetti privati (persone fisiche o giuridiche di diritto privato), anche in forma associata, che risultino proprietari o gestori di terreni agricoli;
- per l'azione 2: soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli;
- per l'azione 3: soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli o non agricoli.

Nel caso di **terreni demaniali**, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto gestore di tali terreni è una persona giuridica di diritto privato ("ente privato") o un Comune, come previsto all'art. 22 del Reg. (UE) 1305/2013; il richiedente deve risultare in possesso della concessione dei terreni demaniali al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso in cui la durata della concessione demaniale sia inferiore al periodo di impegno nel quale va mantenuto l'impianto (il che avviene sempre per le azioni 2 e 3), il concessionario deve sottoscrivere l'impegno a richiedere il rinnovo della concessione stessa presso l'ente titolato al rilascio e al rinnovo dei titoli concessori. Nel caso in cui la concessione demaniale non venga rinnovata, l'impianto dovrà essere comunque mantenuto per il periodo minimo indicato al par. 11.1 – Impegni essenziali.

7. OGGETTO DEL SOSTEGNO

7.1. Localizzazione degli interventi

Per l'**azione 1**, per la **sottoazione 2A** (arboricoltura da legno) e per l'**azione 3** gli impianti devono essere realizzati nelle aree di **pianura** individuate nell'allegato al PSR 2014-20 "Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura"¹. Saranno inoltre ammessi interventi in particelle catastali relative ad aree pianeggianti (pendenza inferiore o uguale al 5%) localizzate all'interno di fogli catastali classificati collinari o montani che comprendano almeno un 30% di superficie pianeggiante e siano situati a una quota media non superiore a 600 metri s.l.m.

Per la **sottoazione 2B** (arboricoltura con specie tartufigene) gli impianti devono essere realizzati nelle aree vocate (Attitudine media o alta alla produzione di tartufo bianco, nero o scorzone), in particolare collinari, individuate dalla *Carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese*. Le carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte sono disponibili sul Geoportale regionale, raggiungibile a partire dalla

¹ -L'allegato "Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura" è consultabile sul sito regionale – sezione Agricoltura e Sviluppo rurale, alla pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020>

pagina internet <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/alberi-arboricoltura/tartufi>, cliccando sul link Geoportale Piemonte.

Gli elenchi dei Fogli catastali classificati per la prevalenza come collina o montagna comprendenti superfici pianeggianti per le quali è ammessa la presentazione delle domande e gli elenchi dei Comuni nei quali è stata rilevata un'attitudine media o alta alla produzione di una delle tre specie di tartufo saranno consultabili sul sito regionale – sezione Foreste, alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste>

7.2. Superfici ammissibili

Per le azioni 1 e 2 sono ammissibili esclusivamente le seguenti **superfici**, di proprietà privata o pubblica, che risultino **ad uso agricolo** dall'ultima validazione del fascicolo aziendale, effettuata a partire dal **18-12-2017**:

- ◆ seminativi;
- ◆ coltivazioni legnose agrarie permanenti.

Sono esclusi i pioppeti, classificati dall'Unione Europea superficie forestale e non coltura agricola.

Per l'azione 3 sono ammesse anche superfici ad uso non agricolo.

Sul sito internet regionale, nella sezione <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste> saranno elencati i codici di coltura dei **terreni agricoli** eleggibili (per le azioni 1-2-3) e dei **terreni non agricoli** eleggibili (solo per l'azione 3).

Nel caso di **terreni demaniali**, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto gestore di tali terreni è una persona giuridica di diritto privato ("ente privato") o un Comune, come previsto all'art. 22 del Reg. (UE) 1305/2013; la concessione di terreni demaniali deve risultare in possesso del richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui la durata della concessione demaniale sia inferiore al periodo di impegno nel quale va mantenuto l'impianto (avviene sempre per le azioni 2 e 3), il concessionario deve sottoscrivere l'impegno a richiedere il rinnovo della concessione stessa presso l'ente titolato al rilascio e al rinnovo dei titoli concessori. Nel caso in cui la concessione demaniale non venga rinnovata, l'impianto dovrà essere comunque mantenuto per il periodo minimo indicato al par. 7.1 – Impegni essenziali.

7.3. Numero dei progetti presentabili

Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno per ciascuna azione o sottoazione. Se il richiedente ha presentato domande su più azioni o sottoazioni, nel caso in cui tali domande risultino ammissibili e finanziabili (in base alla posizione in graduatoria), dovrà essere trasmesso un progetto per ciascuna delle azioni o sottoazioni di impianto.

7.4. Condizioni di ammissibilità

Non potranno essere ammesse al sostegno spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese generali necessarie per la presentazione della domanda medesima (quali ad esempio consulenze e studi di fattibilità).

7.5. Criteri di selezione

Le domande di sostegno ammissibili saranno classificate e inserite in graduatoria in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi, approvati in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR.

PRIORITA'	N. CRITERIO	CRITERIO DI SELEZIONE	PUNTI PER CRITERIO DI SELEZIONE E AZIONE / SOTTOAZIONE			
			Azione 1 PIOPPICOLTURA	Sottoazione 2A ARBORICOLTURA DA LEGNO	Sottoazione 2B ARBORICOLTURA CON SPECIE TARTUFIGENE	Azione 3 BOSCO PERMANENTE
Caratteristiche del richiedente	1	Agricultori attivi (persone fisiche o giuridiche)	6	6	6	6
	2	Soggetti privati non Agricultori attivi (persone fisiche o giuridiche)	3	3	4	2
	3	Comuni e enti di diritti pubblico	0	2	1	3
	PUNTEGGIO MASSIMO			6	6	6
Caratteristiche dell'azienda	4	Possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile di boschi o impianti di arboricoltura da legno	6	4	2	4
	5	Aziende beneficiarie di altra operazione o misura forestale del PSR 2014-20	2	2	2	2
	6	Aziende con piano di gestione forestale o aderenti all'operazione Piani forestali nell'ambito della sottomisura 16.8 del PSR	1	1	1	1
	PUNTEGGIO MASSIMO			9	7	5
Localizzazione dell'intervento in aree preferenziali	7	Fasce tampone riparie (FTR) individuate dal Piano di Gestione del Po approvato con DPCM 27-10-2016	0	5	2	7
	8	Fasce fluviali A e B definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI)	4	4	2	5
	9	Zone vulnerabili da nitrati (ZVN), se esterne alle FTR e alle fasce fluviali del PAI	3	3	2	3
	10	Zone di salvaguardia delle acque da destinare al consumo umano	0	4	2	4
	11	Aree Natura 2000 e altre Aree nat. Protette	1	5	3	7
	PUNTEGGIO MASSIMO			5	18	9
Caratteristiche dell'impianto	12	Impianti di pioppo con filari perimetrali di specie legnose autoctone	4	0	0	0
	13	Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo policiclici	0	4	0	0
	14	Superficie per domanda pari a almeno 2 ettari in corpi di almeno 1 ettaro	0	0	2	0
	15	Superficie per domanda pari a almeno 5 ettari in corpi di almeno 2 ettari	0	0	0	1
	PUNTEGGIO MASSIMO			4	4	2
PUNTEGGIO TOTALE TEORICO			24	35	22	37
PUNTEGGIO MINIMO per domande finanziabili			7	10	6	10

A parità di punteggio si darà priorità al beneficiario di età inferiore, il rappresentante legale in caso di persone giuridiche.

I requisiti relativi ai criteri 1-11 vanno posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

I criteri n. 1-2-3-5-7-8-9-10-11 sono verificati automaticamente dal sistema di gestione delle domande, i criteri n. 4 e n. 6 devono essere dichiarati in domanda di sostegno e verificati in fase istruttoria, il 14 e il 15 indicati in domanda e verificati in istruttoria, il 12 e il 13 indicati in domanda e verificati in fase di collaudo.

Precisazioni relative ai singoli criteri:

- criterio 1: il requisito di Agricoltore attivo, certificato da AGEA, è indicato nel fascicolo aziendale;
- criterio 4: Certificazione FSC o PEFC: va posseduta già al momento della presentazione della domanda di sostegno, il possesso della certificazione va dichiarato in domanda;
- criterio 5: Azienda beneficiaria di altra operazione o misura forestale: punteggio attribuibile ai soggetti con domanda di sostegno ammessa a finanziamento al termine dell'istruttoria per le sottomisure o operazioni 4.3.4, 8.6.1, 12.2.1, 16.1.1, 16.2.1 del PSR 2014-20 della Regione Piemonte;
- criterio 6: Azienda con piano di gestione forestale o aderente all'operazione 16.8 del PSR: il punteggio è attribuibile nel caso in cui il soggetto richiedente abbia in gestione superfici boscate inserite in un Piano di gestione forestale approvato dalla Regione Piemonte (ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.r. 4/2009) o che abbia superato con esito positivo l'istruttoria tecnica preliminare alla sua approvazione (invece per l'operazione 16.8.1 "Piani forestali e strumenti equivalenti" non risultano attualmente bandi aperti). Il requisito va dichiarato in domanda;
- criteri 7-8-9-10-11: Localizzazione: il punteggio viene attribuito solo se almeno il 50% della superficie oggetto di intervento ricade, interamente o anche solo parzialmente, nell'area descritta dallo specifico criterio;
- criterio 12: Impianti di pioppo con filari perimetrali di specie legnose autoctone: gli impianti polispecifici indicati al cap. 2 – Definizioni e descritti al par. 8.1 del cap. Criteri tecnici per la realizzazione degli interventi (l'intervento da indicare in domanda è l'impianto di pioppeto polispecifico);
- criterio 13: Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo policiclici: sono indicati al al cap. 2 – Definizioni e descritti al par. 8.2.1 del cap. Criteri tecnici per la realizzazione degli interventi (nella domanda di sostegno va indicato uno degli interventi classificati come impianto a ciclo medio-lungo di arboricoltura da legno policiclico).

7.6. Interventi ammissibili

Sono ammesse le azioni relative alla realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) impianti di **arboricoltura da legno a ciclo breve**: è prevista la realizzazione di piantagioni arboree temporanee **con cloni di pioppo**, escludendo la pioppicoltura ordinaria (monoclonale), di durata minima pari a 8 anni;
- 2) impianti di **arboricoltura a ciclo medio-lungo**: l'azione sostiene la creazione di piantagioni arboree temporanee costituite da latifoglie, con funzioni sia ambientali che produttive (legname di pregio per l'industria o tartufi), di durata minima pari a 20 anni. Si compone di due sottoazioni:
 - ◆ sottoazione 2A, relativa all'arboricoltura **da legno** per la produzione di legname di pregio;
 - ◆ sottoazione 2B, relativa all'arboricoltura **con specie tartufigene**;
- 3) impianti di **bosco permanente**: l'obiettivo è la ricostituzione di boschi planiziali, cioè popolamenti forestali naturaliformi (per composizione, struttura e densità) e polifunzionali, di durata minima pari a 20 anni ma non reversibili, da gestire e porre in rinnovazione con le tecniche della selvicoltura naturalistica.

Tali azioni di “imboschimento” sono comprese nella definizione di “foresta” riportata all’art. 2 c. 1 lett r) del Reg. (UE) 1305/2013. Nell’ambito di tale definizione, è peraltro indispensabile operare la seguente distinzione, ai sensi delle norme forestali nazionali e regionali vigenti, con particolare riferimento alla legge forestale piemontese L.r. 4/2009 (“Gestione e promozione economica delle foreste”, consultabile alla pagina web <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2009004.html>):

- gli impianti di bosco permanente, dal momento dell’accertamento (conclusione dell’istruttoria della domanda di pagamento del contributo alle spese d’impianto) sono considerati *bosco* e perciò tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio (D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. g). Quindi, anche trascorsi i 20 anni di impegno ai sensi del PSR, è vietata la loro “trasformazione”, ossia l’eliminazione per cambiare la destinazione d’uso del terreno, a meno di specifica autorizzazione (L.r. 4/2009 art. 19, comma 2);
- gli impianti di arboricoltura da legno, ai sensi dell’art. 4 della L.r. 4/2009, non sono considerati bosco e perciò non sono soggetti ai succitati vincoli di destinazione.

7.7. Interventi non ammissibili

Non sono ammissibili impianti su:

- prati permanenti, pascoli e prati-pascoli;
- aree di interesse naturalistico identificabili come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere;
- superfici tecnicamente non idonee all’impianto, quali le aree acquitrinose, quelle con rocce affioranti o con terreno eccessivamente ghiaioso o comunque soggetto ad aridità senza possibilità concreta di irrigazione;
- superfici coltivate a pioppeto al momento della presentazione della domanda.

Inoltre, sono esclusi dal contributo:

- gli impianti finalizzati alla produzione di biomassa a uso energetico;
- gli interventi in contrasto con quanto previsto da:
 - strumenti di pianificazione e singole leggi istitutive delle **Aree protette**, nonché norme quadro nazionali e regionali in materia (L. 394/91, LL.rr. 12/90, 36/92, 19/09);
 - normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla costituzione della **Rete Natura 2000** (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97, D.M. 3/4/2000, L.r. 19/09), con particolare riferimento alle Misure di conservazione, approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e, se presenti, misure sito-specifiche²;
 - strumenti di **pianificazione territoriale** comunale (L.r. 56/77), o sovracomunale con valenza ambientale o paesistica (LL.rr. 56/77 e 20/89). Si precisa che da parte degli uffici istruttori non vengono eseguite verifiche sulla compatibilità degli interventi di impianto in progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale comunale o sovra comunale. Se però l’impianto, dopo collaudo e liquidazione del contributo, venisse eliminato a seguito di esproprio e risultasse che questo era prevedibile al momento della presentazione della domanda di sostegno, non saranno riconosciute le cause di forza maggiore e il beneficiario sarà tenuto a restituire tutti gli aiuti percepiti;

² Normativa consultabile sul sito internet regionale alla pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali>

- **piani di bacino** di cui alle Leggi n. 183/89, 267/98, 365/2000, tra cui il Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) approvato con DPCM del 24/5/2001, le cui Norme di attuazione³, prevedono:
 - all'art. 1 comma 6 il divieto di impianto e di reimpianto di pioppeti nella fascia A nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, individuati nell'Allegato 3 al Titolo I – Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti;
 - all'art. 29 comma 2 lettera d) il divieto nella fascia A, per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, di effettuare coltivazioni arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
 - **R.D. 523/1904**, che vieta gli impianti con specie arboree realizzati a meno di 4 metri dal ciglio di sponda;
 - **regolamenti comunali di polizia rurale**, che possono stabilire una distanza minima degli alberi dai confini di proprietà superiore a quanto previsto dall'art. 892 del C.C.. La verifica dei regolamenti comunali è a carico del richiedente e va esplicitata all'interno del progetto definitivo di cui al par. 13.6 o nella relazione tecnica finale contenuta all'interno del CREL di cui al par. 15.2.

Si ricorda inoltre che le piantagioni realizzate in zona golenale nelle fasce A e B non possono essere considerate opere strutturali e quindi non potranno beneficiare di eventuali risarcimenti a seguito di esondazioni o altre calamità naturali;

- impianti su superfici agricole precedentemente interessate da altri aiuti per i medesimi interventi, finanziati da leggi regionali, nazionali e comunitarie, in particolare: Reg. CEE 2080/92, misura H del P.S.R – Reg. (CE) 1257/1999, misura 221 del PSR – Reg. CE 1698/2005, per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- interventi di imboschimento previsti dall'operazione 8.1.1 e finanziati con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso (art. 19 L.r. 4/2009).

Inoltre la domanda sarà esclusa, in tutto o in parte, dal pagamento, se, in qualsiasi fase, anche successiva alla presentazione della domanda di pagamento, venissero verificate le seguenti condizioni:

- a) realizzazione di impianti di arboricoltura a duplice finalità frutto – legno;
- b) utilizzo delle seguenti specie esotiche invasive: Acer negundo, Ailanthus altissima, Prunus serotina, Quercus rubra, Paulownia tormentosa, Ulmus pumila. E' invece utilizzabile *Robinia pseudoacacia* (Robinia) come pianta accessoria nella azione 2, seguendo le prescrizioni tecniche indicate nella scheda monografica scaricabile dalla sezione Specie vegetali esotiche invasive del sito regionale, alla pagina http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm;
- c) utilizzo di alberi di Natale (generi Abies e Picea) o di altre specie di conifere, ad eccezione del Pino silvestre, utilizzabile per gli interventi di ricostituzione del bosco planiziale (azione 3) nelle aree in cui tale specie risulta tra gli elementi della vegetazione naturale potenziale.

³ Consultabili sul sito internet dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, alla pagina: <https://pai.adbpo.it/index.php/documentazione-pai/>

8. CRITERI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

8.1. Arboricoltura da legno a ciclo breve (pioppicoltura)

Per gli impianti dell'azione 1 si stabiliscono i seguenti **obblighi**:

A) per le aziende non certificate per la gestione forestale sostenibile (GFS), come indicato nella tabella sottostante:

- 1) per impianti di superficie in domanda compresa tra 2 e 4,99 ha è obbligatorio l'uso di almeno il 20% di cloni MSA sul totale delle pioppelle impiegate;
- 2) per impianti di superficie compresa tra 5 e 14,99 ha è obbligatorio l'utilizzo di un *miscuglio clonale*, comprendente almeno due cloni MSA costituenti ciascuno almeno il 10% e complessivamente almeno il 30% dei cloni di pioppo utilizzati nell'impianto;
- 3) per impianti di superficie uguale o superiore ai 15 ha è obbligatorio l'impiego di almeno il 40% di cloni MSA in *miscuglio clonale*, come sopra definito;

Superficie totale di impianto (ha) indicata in domanda	% minima di pioppelle di cloni MSA sul totale delle pioppelle impiegate
2- 4,99	20
5-14,99	30
15-20	40

B) per le aziende certificate per la gestione forestale sostenibile (GFS) entro la presentazione della domanda di pagamento, secondo gli standard FSC o PEFC, è obbligatorio l'utilizzo negli impianti di almeno due cloni, di cui almeno uno MSA, impiegato in proporzione minima pari al:

- 1) 10% sul totale delle piante di pioppo per impianti di superficie in domanda inferiore ai 15 ha;
- 2) 20% sul totale delle piante di pioppo per impianti di superficie uguale o superiore ai 15 ha.

Superficie totale di impianto (ha) indicata in domanda (aziende con certificazione GFS)	% minima di pioppelle di cloni MSA sul totale delle pioppelle impiegate
2- 14,99	10
15-20	20

Gli impianti devono:

- essere realizzati utilizzando cloni di pioppo iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di base" (D.M. 75568 del 6 novembre 2015 in attuazione del D. Lgs. 386/2003), riportati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 (Elenchi specie e cloni), o iscritti agli analoghi registri dei cloni forestali degli altri Stati UE;
- essere costituiti da almeno due cloni di pioppo, di cui almeno uno "a maggior sostenibilità ambientale" (cloni MSA, anche essi elencati in Tabella 1 dell'Allegato 1) con la presenza percentuale minima indicata nelle tabelle precedenti;
- nel caso in cui la mescolanza dei diversi cloni avvenga per blocchi, essere strutturati in blocchi monoclonali di superficie massima pari a 5 ettari;
- essere costituiti da un numero di **150 - 350 piante/ettaro di cloni di pioppo** (almeno 150 da portare a fine ciclo).

Impianti sperimentali: a titolo sperimentale potranno essere ammessi impianti con densità di 351-650 pioppi/ha, da diradare a metà ciclo (4-6 anni) per ricavare materiale legnoso destinato alla trasformazione industriale, escludendo comunque l'utilizzo energetico.

Tali impianti saranno ammessi solo nel caso di collaborazione di un'**istituzione di ricerca**, che si impegna a supportare dal punto di vista scientifico la realizzazione del progetto. Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- le percentuali minime di cloni MSA sopra indicate per i casi A) e B), dovranno essere garantite per l'intero periodo di impegno, cioè anche dopo il diradamento;
- le distanze tra le piante messe a dimora, l'epoca del diradamento e le cure colturali dovranno garantire alle piante di pioppo rilasciate dopo il diradamento una crescita diametrica adeguata alla produzione di legname di pregio (uso sfogliatura) al momento del taglio finale (8°-12° anno).

I rapporti di collaborazione tra azienda richiedente e istituzione di ricerca dovranno risultare avviati con una prima formalizzazione già al momento della presentazione della domanda di sostegno, tramite la documentazione indicata al par. 13.4. La sperimentazione può non essere condotta sull'intera superficie richiesta a domanda per la azione 1, ma complessivamente devono essere soddisfatti i limiti minimi e massimi di superficie.

Possono essere realizzati **impianti polispecifici**, in cui oltre ai cloni di pioppo sono presenti come accessorie piante di almeno 3 specie arboree o arbustive autoctone, elencate nella tabella 3 dell'Allegato 1, in numero minimo complessivo di 100 piante/ha e con numero di piante per ciascuna specie pari ad almeno il 10% del totale di piante delle specie autoctone impiegate. Tali piante potranno essere collocate a formare una fascia perimetrale oppure in filari all'interno dell'impianto; il taglio definitivo di tali piante potrà essere effettuato contemporaneamente all'utilizzazione finale del pioppeto (durata minima 8 anni).

Superfici di intervento: il limite **minimo** di superficie è di **2 ettari (ha) per domanda**, in **corpi di almeno 1 ha**; per l'azione 1 in ogni domanda di sostegno potrà essere richiesta una **superficie massima di 20 ha**.

8.2. Arboricoltura con latifoglie a ciclo medio-lungo

8.2.1 Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo (sottoazione 2A)

Gli impianti della sottoazione 2A dovranno rispettare i seguenti **obblighi**:

- essere misti, cioè costituiti da almeno 3 specie di latifoglie arboree scelte esclusivamente tra quelle riportate nella tabella 2 dell'Allegato 1, delle quali almeno due utilizzate come "piante principali" dell'impianto e almeno una come "accessoria";
- governati ad alto fusto, con la possibilità di ceduire le piante accessorie. E' però consentita la riceppatura delle piante principali se finalizzata al recupero produttivo di individui dalla forma compromessa;
- costituiti da un numero **minimo di 500 piante/ettaro**, di cui almeno 70 per ettaro principali, destinate alla produzione di legname di pregio con durata del ciclo non inferiore a 20 anni, e massimo di 1000 piante/ettaro. Considerato che il materiale vivaistico delle latifoglie autoctone generalmente non deriva da processi di selezione genetica, per le piante principali si consiglia di adottare la tecnica della "doppia pianta", mettendo a dimora due piante della stessa specie (preferibilmente di provenienza differente) a distanza di 0,50 – 2 m l'una dall'altra, al fine di selezionare l'esemplare migliore dopo 3-5 anni; in tal caso è possibile conteggiare uno solo dei due individui come pianta principale. Nel caso in cui il numero di piante principali sia inferiore a 100 per ettaro, la tecnica della doppia pianta è obbligatoria.

Le **piante principali**, da utilizzare non prima dei 20 anni, sono quelle su cui vanno realizzate con maggior attenzione le cure colturali (in primis la potatura) previste dal piano di coltura. Relativamente alle piante principali sarà valutata la qualità degli impianti in rapporto alle cure eseguite, come indicato al par. 18.2 – Modalità di erogazione dei premi di manutenzione. Esse devono essere piantate a una distanza:

- minima di 5 metri da altre principali o da pioppi clonali, da considerare piante con doppio ruolo;
- minima di 3 metri da piante arboree accessorie, a seconda del temperamento (esigenze di luce) e della velocità di accrescimento delle specie utilizzate;
- minima di 1,5 metri da piante accessorie arbustive.

Alle piante delle specie evidenziate in grassetto come principali nella tabella 2 dell'Allegato 2 può essere attribuito il ruolo di principale, ma anche quello di pianta con doppio ruolo o di accessoria.

Possono essere realizzati **impianti policiclici**, con la presenza sullo stesso appezzamento di piante con cicli produttivi di lunghezza differente in grado di produrre assortimenti legnosi di pregio, secondo le due modalità seguenti:

- a) impianti policiclici a termine (PT), già realizzati in Piemonte, in via sperimentale in attuazione della Misura H del PSR 2007-13 (bando 2003) e ordinariamente con la misura 221 del PSR 2007-13;
- b) impianti policiclici potenzialmente permanenti (3P), non esplicitamente finanziati da precedenti misure del PSR piemontese, ma già sperimentati in altre regioni del Nord Italia.

Negli impianti policiclici possono essere utilizzati cloni di pioppo come piante con doppio ruolo, nel limite massimo di 149 piante per ettaro. Le distanze tra le piante messe a dimora, le cure colturali, l'epoca del diradamento dei pioppi (8°-12° anno) e delle altre eventuali piante accessorie dovranno garantire alle piante principali di latifoglie a ciclo medio-lungo una crescita diametrica (per dimensione e regolarità) adeguata alla produzione di legname di pregio (per tranciatura, sfogliatura, segazione) al momento del taglio finale (20°-30° anno o più).

Per gli eventuali impianti sperimentali i rapporti di collaborazione tra azienda richiedente e istituzione di ricerca dovranno risultare avviati con una prima formalizzazione già al momento della presentazione della domanda di sostegno, tramite la documentazione indicata al par 13.4. La sperimentazione può non essere condotta sull'intera superficie richiesta a domanda per la sottoazione 2A, ma complessivamente devono essere soddisfatti i limiti minimi e massimi di superficie.

Superfici di intervento: il limite **minimo** di superficie è pari a **2 ha per domanda**, in **corpi di almeno 1 ha**; per la sottoazione 2A, in ogni domanda di sostegno, potrà essere richiesta una **superficie massima di 15 ha**.

Nell'ambito della sottoazione 2A, potranno essere realizzati anche **impianti lineari**, con i seguenti limiti di dimensione, struttura e composizione:

- presenza di almeno due filari, di cui almeno uno con piante di specie arboree;
- composizione: almeno 3 specie di latifoglie arboree scelte esclusivamente tra quelle riportate nella tabella 2 dell'Allegato 1, delle quali almeno due utilizzate come "piante principali" e almeno una come "accessoria", e almeno due specie arbustive autoctone, scelte tra quelle indicate nella Tabella 4 dell'Allegato 1 alle presenti Norme;
- distanze tra *tra le piante: le piante principali dovranno essere collocate a distanza massima di 10 m e minima di 5 m da altre principali o da pioppi clonali, minima di 3 metri da accessorie arboree, di 1 metro da accessorie arbustive*
- larghezza minima 10 metri, comprensiva delle fasce esterne di 4 metri indicate al par. 16.1 – Accertamento dei lavori. La distanza tra i filari dovrà comunque rendere possibili le operazioni di manutenzione ed in particolare di contenimento della vegetazione infestante tramite mezzi meccanici;
- superficie minima accorpata accertabile (comprese le fasce di rispetto di cui sopra): 1000 metri quadrati.

8.2.2 Arboricoltura a ciclo medio lungo con piante tartufigene (sottoazione 2B)

La Regione Piemonte ha realizzato le **Carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte** che individuano le aree in cui si trovano suoli più o meno idonei a ospitare piante tartufigene, in base alle loro caratteristiche fisiche (es. tessitura, profondità, % di scheletro), chimiche (es. calcare %, pH, rapporto C/N) e stazionali (es. morfologia, pendenza), prescindendo da attuale presenza o meno di piante tartufigene, copertura o uso del suolo.

Si tratta di 3 diverse cartografie redatte sulla base dei parametri intrinseci del suolo limitanti per le tre principali specie di tartufi (Tartufo bianco pregiato, Tartufo nero pregiato e Tartufo nero estivo o scorzone).

Le carte identificano, a scala 1:50.000, le superfici che presentano attitudine alta, media o bassa alla produzione delle tre specie di tartufo (le superfici non cartografate si intende abbiano attitudine nulla) e sono disponibili sul Geoportale regionale, raggiungibile a partire dalla pagina internet <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/alberi-arboricoltura/tartufi>, cliccando sul link Geoportale Piemonte.

Le tabelle (tabella 1, 2,3) dell'Allegato n. 6 alle presenti Norme elencano i **caratteri fisici chimici e stazionali** che definiscono l'attitudine delle terre per la produzione di *Tuber magnatum* Pico, *Tuber melanosporum* Vittad. e *Tuber aestivum* Vittad..

Come specificato al par. 7.1 – Localizzazione, le domande di sostegno relative alla sottoazione 2 B possono essere presentate solo per interventi localizzati in Comuni nei quali è stata rilevata un'attitudine media o alta alla produzione di almeno una delle tre specie di tartufo. All'interno del territorio di tali Comuni, facendo riferimento alle succitate *Carte delle potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte*, gli specifici appezzamenti (particelle catastali) indicati in domanda possono ricadere nella seguente casistica:

- 1) ricadenza per almeno il 50% della superficie indicata in domanda all'interno dei poligoni classificati come **attitudine media o alta** per almeno una delle 3 specie di tartufo nelle Carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte;
- 2) ricadenza per almeno il 50% della superficie indicata in domanda all'interno dei poligoni classificati come attitudine **bassa** per almeno una delle 3 specie di tartufo nelle Carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte;
- 3) ricadenza per almeno il 50% della superficie indicata in domanda all'interno dei poligoni classificati come attitudine **nulla** nelle Carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte.

Si precisa che nel caso in cui le particelle catastali ricadano all'interno di più classi di attitudine, per l'attribuzione della classe prevalente si attuerà un criterio di prevalenza areale tra le classi alta e media (che saranno conteggiate insieme), quella bassa e quella nulla.

Per le domande risultate ammissibili e finanziabili a seguito della preistruttoria, a seconda che si ricada in uno dei suddetti tre casi, per il prosieguo dell'iter, si dovrà operare come specificato di seguito:

- a) per il primo caso sarà sufficiente effettuare un'analisi chimico-fisica del suolo, utilizzando la metodologia di campionamento indicata nell'Allegato 6 parte B, e riportando i risultati nella documentazione progettuale. Sarà inoltre necessario produrre un'immagine (formato jpg o pdf) che riporti il perimetro degli appezzamenti interessati sovrapposti alla carta della potenzialità per la specie di tartufo prescelta;
- b) per gli altri due casi sopra indicati il richiedente, sulla base delle caratteristiche specifiche (suolo e stazione) del proprio appezzamento, potrà determinare la classe di potenzialità alla produzione di tartufi del medesimo appezzamento a seguito di apposita indagine realizzata da un tecnico libero professionista con specifiche competenze pedologiche, seguendo i passaggi indicati nell'Allegato 6 parte B.

Non saranno ammessi impianti realizzati con l'impiego di piante micorrizzate con *Tuber aestivum* (scorzone) in aree riconosciute come produttive per il *Tuber magnatum* (tartufo bianco pregiato).

Per gli impianti della sottoazione 2B dovrà essere utilizzato il seguente **numero minimo di specie arboree**:

- se la superficie in domanda è inferiore ai 5 ha, almeno 2 specie di latifoglie arboree, la meno abbondante delle quali costituisca almeno il 10% delle piante utilizzate nell'impianto, scelte tra quelle elencate nella tabella 3 dell'Allegato 2;

- se la superficie in domanda è superiore ai 5 ha, almeno 3 specie arboree, ciascuna costituente almeno il 10% del totale, scelte tra quelle elencate nella tabella 3 dell'Allegato 2.

La polispecificità dovrà essere realizzata su ciascun appezzamento o lotto di impianto.

Il **numero di piante arboree** messe a dimora, correlato alle esigenze ecologiche della specie ed alle caratteristiche della stazione, dovrà essere di **almeno 200 per ettaro**: Le distanze di impianto consigliate variano tra 5x5 m per piantagioni con scorzone, 6x6 m per quelle con nero pregiato e per quelle finalizzate a produrre il bianco (fino a 6x7 m nel caso di specie arboree eliofile come Farnia, Pioppo bianco e Pioppo nero).

La scelta del terreno e della posizione in cui realizzare l'impianto, oltre alla verifica dell'idoneità delle caratteristiche del suolo e più in generale della stazione in funzione della specie di tartufo e della pianta simbiotica, dovrebbe tener conto della possibilità di controllo dell'appezzamento da parte del proprietario, per evitare il bracconaggio.; dovrebbe inoltre essere valutata la presenza di fonti d'approvvigionamento idrico (pozzi, rii, etc.) che potrebbero rivelarsi utili anche nella fase di produzione dell'impianto per irrigazioni in periodi particolarmente siccitosi.

L'orografia del terreno è importante, in quanto influenza sia gli aspetti ecologici, che quelli gestionali, soprattutto nel caso di impianti di dimensioni consistenti: una maggior pendenza favorisce il drenaggio ma limita l'umidità e favorisce l'esposizione al sole, mentre una minor pendenza facilita la lavorabilità meccanica del terreno e l'eventuale irrigazione.

Per gli eventuali impianti sperimentali i rapporti di collaborazione tra azienda richiedente e istituzione di ricerca dovranno risultare avviati con una prima formalizzazione già al momento della presentazione della domanda di sostegno, tramite la documentazione indicata al par 13.4. La sperimentazione può non essere condotta sull'intera superficie richiesta a domanda per la sottoazione 2B, ma complessivamente devono essere soddisfatti i limiti minimi e massimi di superficie.

Superfici di intervento: il limite minimo di superficie è di **1 ha per domanda**, in **corpi di almeno 0,5 ha**. Per la sottoazione 2B, in ogni domanda di sostegno potrà essere richiesta una **superficie massima di 10 ha**.

Nell'ambito della sottoazione 2B, potranno essere realizzati impianti lineari, con i seguenti limiti di dimensione, struttura e composizione:

- presenza di almeno due filari, di cui almeno uno con piante di specie arboree;
- composizione: almeno 2 specie di latifoglie arboree scelte tra quelle riportate nella tabella 3 dell'Allegato 1, e almeno una specie arbustiva autoctona, scelta tra quelle indicate come "comari" in calce alla medesima tabella;
- distanze tra le piante: le piante delle latifoglie arboree dovranno essere collocate a distanza massima di 8 m e minima di 4 m tra loro, le specie comari a distanza di 1-2 m tra loro e minima di 4 m dalle piante arboree;
- larghezza minima 10 metri, comprensiva delle fasce esterne di 4 metri indicate al par. 16.1 – Accertamento dei lavori. La distanza tra i filari dovrà comunque rendere possibili le operazioni di manutenzione ed in particolare di contenimento della vegetazione infestante tramite mezzi meccanici
- superficie minima accorpata accertabile (comprese le fasce di rispetto di cui sopra): 1000 mq.

8.2.3 Bosco permanente

L'azione 3 finanzia la realizzazione di impianti di **bosco permanente**, con l'obiettivo di ricostituzione del bosco planiziale. La finalità è la creazione di popolamenti forestali naturaliformi (per composizione, struttura e densità), polifunzionali e permanenti (cioè non più passibili di trasformazione d'uso del suolo), da gestire e porre in rinnovazione con le tecniche della selvicoltura naturalistica.

Allo scopo di costituire popolamenti il più possibile in equilibrio con le condizioni ambientali della stazione d'impianto:

- potranno essere impiegate **solo specie autoctone**, almeno 3 arboree e almeno 2 arbustive, tra quelle elencate nella Tabella 4 dell'Allegato 1;
- la densità dell'impianto dovrà essere compresa tra un **minimo di 750** e un **massimo di 2.000 piante ad ettaro** (arbusti compresi);
- composizione, struttura e densità saranno da riferire alle formazioni forestali potenzialmente rinvenibili nei territori circostanti, in analoghe condizioni di geomorfologia, suolo e clima. Per la composizione andrà posta particolare attenzione alle specie arboree autoctone potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche, con particolare riferimento alle specie di cui all'all. C delle Misure di Conservazione (D.G.R. n. 54- 7409 del 7/4/2014, modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e n. 17-2814 del 18.1.2016), evidenziate in grassetto nella tabella 4 dell'Allegato 1.

Gli impianti ad indirizzo bosco finanziati col presente bando dovranno essere governati ad alto fusto o a governo misto; potrà essere ammessa la ceduzione per le piante di specie accompagnatorie (ad esempio ontani e carpini) consociate alle principali.

Impianti sperimentali: potranno essere ammessi, in particolare, impianti con utilizzo di materiale forestale di moltiplicazione proveniente da genotipi autoctoni di Pioppo nero o Pioppo bianco certificato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 386/2003.

Per gli impianti sperimentali i rapporti di collaborazione tra azienda richiedente e istituzione di ricerca dovranno risultare avviati con una prima formalizzazione già al momento della presentazione della domanda di sostegno, tramite la documentazione indicata al par. 13.4. La sperimentazione può non essere condotta sull'intera superficie richiesta a domanda per la azione 3, ma complessivamente devono essere soddisfatti i limiti minimi e massimi di superficie.

E' possibile che alcuni interventi di imboschimento della azione 3 vengano realizzati su terreni non agricoli in cui sia presente vegetazione di **specie esotiche invasive**, elencate nelle *Black list* (in particolare le liste *Management* e *Warning*) approvate con D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174 e riportate alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/specie-esotiche-vegetali-black-list-regionali> In tal caso, nelle operazioni di ripulitura, preparazione del terreno e smaltimento dei residui vegetali, dovranno essere utilizzate le misure indicate nelle specifiche schede monografiche predisposte dal Gruppo di lavoro sulle specie vegetali esotiche invasive e scaricabili dalla medesima sezione del sito regionale.

Superfici di intervento: il limite minimo di superficie è di **2 ha per domanda**, in **corpi di almeno 1 ha**. Per l'azione 3, in ogni domanda di sostegno potrà essere richiesta una **superficie massima di 15 ha**.

Nel caso di impianti lineari la larghezza minima è pari a 20 metri dal fusto delle piante delle file esterne, in coerenza con la definizione di bosco di cui alla L.r. 4/2009.

8.3. Materiale forestale di moltiplicazione

Come materiale di propagazione o materiale forestale di moltiplicazione (MFM) per gli impianti dovranno essere utilizzate piantine a radice nuda o in contenitore, o talee, o pioppelle. Per il Noce comune e per le querce è però ammessa la semina diretta in campo, utilizzando sementi munite di certificato principale di identità; in tale caso al collaudo dell'impianto le piantine dovranno avere un'altezza minima di 30 cm.

Il MFM dei seguenti generi dovrà essere munito di **Passaporto delle piante** ai sensi del D.Lgs. 214/2005 ("passaporto verde"), correttamente compilato in ogni sua parte: *Castanea, Crataegus, Malus, Mespilus, Populus, Platanus, Prunus, Pyrus, Quercus, Sorbus*.

Si ricorda che non possono essere assimilati ai "piccoli produttori", e quindi sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro dei produttori e di emissione del Passaporto delle piante, coloro che, pur operando esclusivamente sul mercato locale, producono o vendono materiale vivaistico destinato ad impianti di arboricoltura da legno (azioni 1, sottoazioni 2A e 2B descritte nella presenti Norme).

Per le specie forestali autoctone soggette al D.Lgs. 386/2003, in attesa della definitiva approvazione delle Regioni di provenienza a livello nazionale, si suggerisce l'impiego di MFM proveniente da Materiali di base localizzati in aree simili dal punto di vista ecologico all'area di impianto ⁴.

Dovrà essere munito di **certificato d'identità clonale o di provenienza** il materiale di propagazione delle specie indicate nell'Allegato 1 del D. L. 386 del 10/11/2003 ed impiegabili negli impianti oggetto del presente bando.

Si ricorda che nell'Allegato VI del D.Lgs. 386/2003 sono elencate le categorie dei materiali forestali di moltiplicazione (MFM) ammissibili alla commercializzazione a seconda dei materiali di base da cui provengono. In particolare per il genere *Populus* si precisa che possono essere commercializzate talee solo nel caso in cui esse provengano da cloni iscritti, definitivamente o provvisoriamente, al Registro Nazionale dei Materiali Forestali di Base (con l'eccezione di quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. 386/2003, nell'ambito degli impianti sperimentali di bosco permanente illustrati al par. 8.3).

Non è ammesso l'utilizzo di MFM geneticamente modificato per la realizzazione degli impianti, o per interventi di completamento accessori all'impianto.

Le piante micorrizzate, in aggiunta alla certificazione di provenienza ai sensi del D.Lgs. 386/2003 e all'eventuale Passaporto delle piante, dovranno essere accompagnate da **certificazione relativa alla micorrizzazione** rilasciata da organismo terzo di natura pubblica.

Per quanto concerne le piante micorrizzate con tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum* Pico), data la complessità del ciclo biologico specifica, è da tenere in considerazione che, al momento, non risultano evidenze di successi produttivi in campo.

9. LIMITE DI SPESA E IMPORTO DEL SOSTEGNO

Potranno essere concessi, a seconda della azione d'intervento e del beneficiario, uno o più dei seguenti aiuti:

A. Contributo all'impianto

⁴ La documentazione relativa al Registro regionale dei Materiali di base della Regione Piemonte (popolamenti per la raccolta delle sementi) è consultabile sul sito della Regione Piemonte – Sistema Informativo Forestale (SIFOR) a partire dalla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali/vivaistica-forestale>

Il sostegno previsto è un contributo in conto capitale per la realizzazione dell'impianto. L'importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario entro un **limite massimo** ammissibile stabilito per ogni azione di impianto (spesa massima ammissibile):

- a) per l'azione 1 - pioppicoltura:
 - **4.000,00 €/ha** per impianti monospecifici (solo cloni di pioppo);
 - **5.000,00 €/ha** per impianti polispecifici (pioppo più altre latifoglie);
- b) per l'azione 2 – arboricoltura a ciclo medio-lungo: **7.000,00 €/ha**;
- c) per l'azione 3 – bosco permanente: **8.000,00 €/ha**.

Il sostegno viene calcolato come percentuale della spesa ammissibile, come di seguito indicato:

- 1) per l'azione 1 (pioppicoltura):
 - **80% della spesa ammissibile** se risulta soddisfatta una delle due seguenti condizioni:
 - a) impianti con miscuglio clonale (almeno due cloni MSA costituenti almeno il 30% del totale di pioppelle impiegate) realizzati da aziende che al momento della presentazione della domanda di pagamento siano in possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile (da mantenere per tutto il periodo di impegno);
 - b) impianti con miscuglio clonale e almeno il 50% di piante di cloni MSA sul totale delle piante di cloni di pioppo messe a dimora;
 - **60% della spesa ammissibile negli altri casi**, rispettando comunque gli obblighi relativi alle percentuali minime di pioppelle di cloni MSA e di miscuglio clonale specificati nel paragrafo 8.1.
- 2) per la azione 2 (arboricoltura a ciclo medio-lungo): **80%** della spesa ammissibile;
- 3) per la azione d'impianto 3 (bosco):
 - **100%** per interventi effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico;
 - **80 %** per interventi effettuati da soggetti privati.

Il **contributo concedibile** non potrà superare l'importo **massimo** di **200.000 euro** e non potrà essere inferiore al **minimo** di **2.500 euro** per ciascuna domanda di pagamento delle spese di impianto (esclusi cioè i premi per manutenzione e perdite di reddito) e per ciascun beneficiario, fermi restando i limiti massimi e minimi di superficie per domanda, stabiliti per ciascuna azione d'impianto.

Per gli investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.

B. Premio di manutenzione

Premio annuale per ettaro interessato dall'impianto, destinato a coprire i costi di manutenzione, comprensivi del contributo relativo alle spese tecniche per l'assistenza tecnica e la certificazione dei lavori di manutenzione.

Il premio NON viene riconosciuto: a) agli Enti pubblici; b) né per gli impianti a breve ciclo; c) né per le superfici di proprietà pubblica anche nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato che ha la disponibilità dei terreni.

Gli importi riconosciuti sono i seguenti:

- per l'azione 2 (arboricoltura a ciclo medio-lungo): **600,00 €/ha/anno per 5 anni**, erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito;

- per l'azione 3 (bosco permanente): **500 €/ha/anno per 10 anni**, erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito.

C. Premio per le perdite di reddito

Premio annuale per ettaro interessato dall'impianto, destinato a coprire le perdite di reddito dovute alla mancata coltura agraria; si eroga perciò solo nel caso di impianti su terreni agricoli.

Il premio NON viene riconosciuto: a) agli Enti pubblici; b) né per gli impianti a breve ciclo; c) né per le superfici di proprietà pubblica anche nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato che ha la disponibilità dei terreni.

Il premio per le perdite di reddito viene erogato con la durata e gli importi indicati di seguito:

- azione 2 (arboricoltura a ciclo medio-lungo):
 - sottoazione 2A (arboricoltura da legno): **600 euro/ha/anno per 10 anni**;
 - sottoazione 2B (arboricoltura con specie tartufigene): **300 euro/ha /anno per 5 anni**.
- azione 3 (bosco permanente), solo per impianti su terreni agricoli: 700 euro/ha/anno per 10 anni.

10. SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

10.1. Costi standard e prezzo

Sono considerati ammissibili al finanziamento tutti i costi sostenuti dal beneficiario per la corretta esecuzione degli interventi di piantagione, comprese le prime cure colturali, effettuate entro il primo anno dell'impianto e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento, finalizzate a favorire la permanenza e lo sviluppo di un popolamento dotato di buone caratteristiche qualitative e quantitative, con particolare riferimento alle seguenti azioni di spesa:

- operazioni correlate alla messa a dimora delle piante, in particolare: preparazione del terreno (livellamento, rippatura o ripuntatura, aratura, erpicatura, fresatura, concimazione di fondo), tracciamento filari, apertura buche, pacciamatura, eventuali tutori e picchetti di segnalazione, apparati di difesa dalla fauna selvatica comprese le recinzioni, acquisto, trasporto e messa a dimora del materiale di moltiplicazione delle specie arboree e arbustive, segnaletica. Per gli impianti di bosco permanente (azione 3) su terreno non agricolo sono considerate ammissibili anche le operazioni di ripulitura del terreno e di smaltimento dalla vegetazione preesistente (con le modalità citate al par. 8.3 in caso di presenza di specie esotiche invasive);
- spese tecniche, relative a consulenza, progettazione e direzione dei lavori.

Ai fini della valutazione dei costi sostenuti dal richiedente la Regione Piemonte ha provveduto ad elaborare un documento, allegato alla proposta di modifica del PSR approvata con Decisione della Commissione europea C(2018)1288 del 26 febbraio 2018, che definisce le **Unità di Costo Standard** per l'attuazione dell'operazione 8.1.1, riportate nell'Allegato 3 alle presenti Norme:

- per l'azione 1 (arboricoltura da legno a ciclo breve), considerata la standardizzazione consolidata della pioppicoltura, le unità di costo standard sono riferite a tutte le voci di costo dell'investimento, e sono strutturate in base a età delle pioppelle (1 anno e 2 anni), densità del pioppeto, impianto monospecifico e polispecifico, per interventi realizzati in pianura;
- per le azioni 2 e 3, considerata l'estrema variabilità degli interventi ammissibili (specie utilizzate, tipologia del materiale vivaistico, densità di impianto, eventuale pacciamatura, ecc.) si sono elaborati i costi standard solo per le operazioni di preparazione del terreno e messa a dimora del materiale vivaistico; per le altre voci

di costo, per lo più riferite al numero di piante effettivamente impiegate, si farà riferimento ai documenti giustificativi prodotti dai beneficiari, confrontati con il prezzario regionale di riferimento.

In caso di utilizzo dei costi standard le spese sostenute non devono essere comprovate da fatture e relativi giustificativi di pagamento intestati al beneficiario, ma la relativa documentazione dovrà essere conservata per almeno 10 anni e resa disponibile in caso di controlli.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del Reg. (UE) 1303/2013 non si applicano i costi standard nei casi in cui la realizzazione dell'impianto sia oggetto di appalto pubblico.

In tal caso nella compilazione della domanda telematica, dovranno essere valorizzati solo gli specifici interventi riservati alle stazioni appaltanti

Per le azioni 2 e 3, il riferimento per le voci di costo non coperte dai costi standard è il prezzario regionale: "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione Piemonte 2018"- sezione 18 – Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente ⁵, di cui si riporta in allegato (Allegato 2) un estratto con le voci riferite alle piantagioni arboree forestali.

Pertanto nella compilazione della domanda telematica, per gli impianti relativi alle azioni 2 e 3 dovrà essere valorizzato sia l'intervento per le voci di costo coperte dai costi standard che quello relativo alle altre voci di costo da computarsi con il prezzario (da rendicontare con la documentazione fiscale indicata al cap. 15 – Presentazione della domanda di pagamento).

Relativamente al prezzario regionale, si precisa che:

- i prezzi sono indicati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e rappresentano l'importo massimo unitario per ciascuna voce che può essere ammessa a contributo;
- nel caso in cui le fatture riportino prezzi unitari inferiori rispetto a quelli previsti dal prezzario per la medesima voce, verrà riconosciuto l'importo indicato in fattura;
- nei prezzi è compreso l'utile d'impresa, ma non sono incluse le spese tecniche (progettazione, direzione dei lavori, consulenza, ecc..) per la cui identificazione si rimanda al par. 10.2;
- tutti i lavori, le opere compiute, gli impianti e le attrezzature elencati si intendono eseguiti o installati a regola d'arte e con materiali di ottima qualità, in conformità alle disposizioni di legge in materia (anche quando non esplicitamente citate nelle singole voci).

Rispetto alle voci e ai prezzi di riferimento contenuti nel prezzario regionale, si specifica inoltre quanto segue:

- A) non è ammesso lo scasso, in quanto pratica incompatibile con un'adeguata conservazione della fertilità del suolo;
- B) il diserbo in pre-emergenza è ammissibile per tutte le azioni e non solo per le piantagioni per biomassa non ammesse a finanziamento della 8.1.1., ma citate come unico caso nella voce con Codice 18.A92 del Prezzario;
- C) si aggiungono le seguenti voci di costo ⁶:
 - **fornitura e posa**, con macchina pacciamatrice a rullo per una stesura ottimale del telo, **di pacciamatura in tessuto agrotessile**, certificato per la biodegradabilità (norma UNI11495,2013) e/ o la compostabilità (norma EN13432,2005) in bobine/rotoli di larghezza mt 1.20-1.40
€ 1,90/ mq.
 - **fornitura**, compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora, **di piantine** di qualunque specie **di latifolia arborea allevate in contenitore** di altezza superiore a cm 50 ed età massima pari a 3 anni se trapianto, 2 anni se semenzale **€ 3,03 cad.**

⁵ Scaricabile via internet all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario/prezzario-regione-piemonte-0>

⁶ prezzi desunti da indagini effettuate presso operatori di settore, istituzioni di ricerca e altre regioni

- **fornitura** compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di **pioppelle di 1 anno** di qualunque clone ⁷ **€ 3,30 cad.**
- **fornitura** compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di **piantine di latifoglie** allevate in contenitore inoculate con **Tuber spp.** **€ 12,00 cad.**
- *realizzazione di azioni informative e pubblicitarie dell'operazione , come descritte di seguito e riportate con maggior dettaglio, in particolare relativamente ai fac simile, sul sito internet regionale <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>*

Per gli interventi di imboschimento con un **contributo pubblico inferiore a 50.000 EUR** e per i premi di manutenzione e perdite di reddito, i beneficiari devono fornire sul proprio sito web per uso professionale, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

Per gli interventi di imboschimento che beneficiano di un **sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR**, i beneficiari devono affiggere un poster o una targa informativa (formato minimo A3) contenente informazioni sull'operazione e sul progetto, che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico (viabilità di accesso all'impianto, vicino all'appezzamento più esteso).

In tal caso sono ammissibili i seguenti costi in base alle dimensioni del cartello:

<i>Larghezza x Altezza</i>	<i>Spessore</i>	<i>Importo</i>
<i>cm. 29,7x42 (formato A3)</i>	<i>3mm</i>	€ 40,00 cad.
<i>cm. 40x60</i>	<i>3mm</i>	€ 65,00 cad.
<i>cm. 40x60</i>	<i>5mm</i>	€ 75,00 cad.

In assenza di specifiche voci di prezzo relative all'intervento in progetto, potranno essere ammesse :

- valutazioni tecniche indipendenti sul costo (analisi prezzi), sotto la responsabilità del tecnico incaricato della progettazione e/o direzione e certificazione dei lavori;
- selezione basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili (fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura). Il beneficiario o il tecnico incaricato fornirà una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido (non necessaria nel caso in cui sia stato scelto il preventivo con il prezzo più basso).

10.2. Spese generali o tecniche

Consulenze fornite da parte di tecnici abilitati con specifiche competenze agro-forestali in base alla legislazione vigente (indicati in dettaglio al par. 13.6), comprendenti:

- la redazione del progetto o relazione tecnica;
- le consulenze specialistiche a supporto della progettazione;
- la direzione dei lavori (anche nel caso di lavori in amministrazione diretta).

⁷ dato definito sulla base dei listini 2017/2018 delle CCIAA di Alessandria, Mantova e Pavia

Tali spese sono riconosciute nella seguente misura:

a) nel caso di interventi di azione 1 (pioppeti): fino ad un massimo che risulta dalla somma di una quota “fissa” di 350 € e di una parte “variabile”, funzione della superficie dell’impianto, secondo la seguente formula: $y = 250x + 350$ (dove x è la superficie in ettari dell’impianto).

Es. le spese generali relative a un impianto di 2 ha saranno remunerate con 850,00 € (al massimo), quella di un impianto di 5 ha con 1.600,00 €, e così via..

b) nel caso di interventi di azione 2 e 3: fino ad un massimo che risulta dalla somma di una quota “fissa” di 650 € e di una parte “variabile”, funzione della superficie dell’impianto, secondo la formula seguente: $y = 350x + 650$ (dove y sono le spese tecniche e x la superficie in ettari dell’impianto).

Es. le spese generali relative a un impianto di 2 ha saranno remunerate quindi con 1.350,00 € (al massimo), quella di un impianto di 5 ha con 2.400,00 €, e così via.

Tra le spese generali possono essere riconosciute, dietro presentazione di regolare fattura, le spese relative ad eventuali altre operazioni legate alla progettazione (per esempio l’apertura di profili pedologici mediante mezzi meccanici e l’analisi chimica dei suoli).

10.3. Spese non ammissibili al sostegno

Non saranno invece ammesse a contributo le seguenti spese:

- l’acquisto di terreni;
- i lavori di espianto (comprese l’asportazione o la triturazione delle ceppaie) relative a colture arboree o arbustive da frutto precedenti;
- fornitura e spargimento di liquami zootecnici;
- acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
- materiale vivaistico privo di certificazione di provenienza o identità clonale prevista dalle vigenti norme;
- la realizzazione di impianti di irrigazione;
- IVA per tutti i soggetti che possono recuperarla;
- oneri amministrativi, finanziari, spese per il personale ed altri investimenti immateriali ad esclusione degli onorari per le spese di consulenza tecnica necessarie per la progettazione, direzione e certificazione dei lavori;
- il costo del capitale circolante (il costo del reperimento da parte dell’azienda dei mezzi finanziari cui ha rinunciato presso terzi (banche, fornitori, ecc...));
- pagamenti tramite conti correnti non intestati o cointestati al beneficiario .

10.4. Modalità di pagamento delle spese sostenute

Il beneficiario, per dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, potrà utilizzare esclusivamente le due modalità seguenti, con documenti intestati allo stesso:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a

produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

- b) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre il file pdf dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

Si ribadisce che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la mancata liquidazione (parziale o totale) del contributo spettante.

11. IMPEGNI

All'interno della domanda di sostegno si sottoscrivono anche gli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento. A seconda dell'importanza rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'operazione, gli impegni si distinguono in essenziali e accessori:

- sono **essenziali** gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono **accessori** gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo ma in modo solo parziale.

11.1. Impegni essenziali

Gli impegni essenziali sono:

- ✓ avere la disponibilità dei terreni oggetto di intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- ✓ nel caso di terreni demaniali: a) essere in possesso di regolare concessione e risultare in regola con il pagamento del canone; b) impegnarsi a presentare richiesta di rinnovo della concessione nel caso di impianti delle azioni 2 e 3 , o di impianti di azione 1 nel caso la concessione sia stata rilasciata in anni precedenti alla presentazione della domanda;
- ✓ iniziare le attività e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda;
- ✓ presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti;
- ✓ realizzare gli interventi ammessi a finanziamento (fatte salve le varianti autorizzate) nel rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità indicate al paragrafo 7.4 delle presenti Norme ;
- ✓ realizzare gli investimenti nei tempi indicati al cap. 5 delle presenti Norme ;
- ✓ rispettare il divieto di cumulo del finanziamento richiesto per gli interventi previsti dalla presente Operazione con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

- ✓ dichiarare che nei terreni su cui si effettuerà l'impianto non vi sono elementi pedo-climatici avversi per la piantagione e di conseguenza impegnarsi a non invocare, in caso di morte o deperimento delle piante, la causa di forza maggiore per tali motivi;
- ✓ *“per gli impianti della azione 1 mantenere, anche nella sostituzione delle fallanze, le percentuali minime di cloni MSA indicate al par. 8.1 delle Norme di attuazione per la azione 1 – pioppicoltura;”*
- ✓ per gli impianti sperimentali della azione 1 mantenere anche dopo il diradamento, previsto per la metà del ciclo (4°-6° anno), le percentuali minime di cloni MSA indicate al par. 8.1;
- ✓ mantenere la destinazione d'uso della superficie sulla quale è stato realizzato e collaudato l'impianto: i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere gli impianti per i quali sono stati liquidati gli aiuti, per il seguente periodo minimo, a decorrere dal momento in cui è stata presentata la domanda di contributo sulle spese di impianto: a) 8 anni per la azione 1; b) 20 anni per le azioni 2 e 3 (si ricorda che in ogni caso per la azione 3 – *Bosco permanente* il popolamento forestale anche dopo il termine dei 20 anni non può essere eliminato). Si precisa che per le azioni 2 e 3, se il richiedente è un soggetto privato (che percepisce i premi annui di manutenzione e mancato reddito), i 20 anni di impegno decorrono dal 31 dicembre dell'anno di presentazione della prima domanda di conferma degli impegni e pagamento dei premi. Salvo diverse disposizioni da parte dell'ufficio competente, il taglio finale e la rimozione delle ceppaie degli impianti di arboricoltura da legno finanziati col presente bando, pena la restituzione di tutti gli aiuti percepiti, non potrà essere effettuato prima di tali scadenze. In ogni caso l'intenzione di effettuare l'utilizzazione finale dovrà essere oggetto di comunicazione scritta preventiva al competente ufficio;
- ✓ consentire il regolare svolgimento dei sopraluoghi, dei controlli in loco o ex post da parte soggetti incaricati al controllo.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

11.2. Impegni accessori

Le azioni di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dai Regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014 e dal DM del MiPAAF 8 febbraio 2016 *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*, nonché da successivi provvedimenti regionali.

In caso di mancato rispetto degli impegni accessori il contributo viene ridotto di una percentuale calcolata in base alla entità, gravità e durata di ciascuna violazione.

Gli impegni accessori sono:

- 1) realizzare l'impianto in conformità al progetto: ogni modifica sostanziale deve essere autorizzata con una variante in corso d'opera, come indicata al capitolo 13. Le caratteristiche tecniche dell'impianto (es. specie utilizzate, densità d'impianto, presenza di protezioni dalla fauna selvatica) devono sostanzialmente essere quelle previste nel progetto, la superficie impiantata deve corrispondere a quella dichiarata nella domanda e nel progetto definitivo (salvo modifiche autorizzate);
- 2) mantenere la certificazione della Gestione Forestale Sostenibile almeno per la durata minima dell'impegno relativo all'azione 1 - pioppicoltura, per le aziende che l'hanno dichiarata (e per le quali è stata accertata al momento della presentazione della domanda di sostegno o della domanda di pagamento, allo scopo di ottenere rispettivamente il relativo punteggio in graduatoria o la fascia più alta di contributo);

- 3) *sostituire le fallanze (piante morte o fortemente danneggiate), con materiale vivaistico certificato, come indicato al par. 8.3;*
- 4) non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento, con l'eccezione di:
- colture a perdere per la fauna selvatica, che non possono godere di ulteriori aiuti e la cui realizzazione va comunicata preventivamente via PEC agli uffici istruttori;
 - pascolo delle greggi transumanti, purché si sia in grado di impedire danni alle piante messe a dimora (calpestio o brucamento delle giovani piantine, scortecciamento delle piante già affermate), essendo comunque consapevoli che nel caso di danneggiamento della piantagione non potranno essere invocate cause di forza maggiore;
 - piccoli orti agricoli (superficie massima 100 mq) per l'auto-consumo da parte del richiedente;
- 5) effettuare le cure colturali previste nel piano di coltura (per le azioni 1 e 2) o piano di coltura e conservazione (per l'azione 3), e quelle eventualmente impartite in sede di istruttoria o durante i controlli, in particolare:
- risarcimento delle fallanze (v. definizione al cap. 2: piante morte, scarsamente vitali, o comunque non idonee per conformazione agli scopi dell'impianto, in questo caso – a seconda della specie e della vitalità dell'apparato radicale - recuperabili anche tramite ricettazione);
 - controllo della vegetazione avventizia, mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature (eventualmente accompagnate da diserbo chimico), da realizzarsi sull'intera superficie ammessa o richiesta a premio, comprensiva quindi delle eventuali fasce di rispetto. Anche quando le piante saranno affermate, le fasce di rispetto dovranno essere mantenute libere da infestanti, almeno per garantire l'accesso all'impianto in occasione di eventuali controlli;
 - potature di formazione (allevamento) e di produzione, almeno per l'azione 1 e la sottoazione 2A (obbligatoria sulle piante principali, inutile sulle accessorie);
 - difesa fitosanitaria: necessaria contro patologie e parassiti che, almeno per l'azione 1 e la sottoazione 2A, possono deprezzare la qualità del legname ricavabile o ridurre la quantità, in presenza di danni superiori alla soglia economica di intervento;
- 6) per gli impianti sperimentali trasmettere via PEC all'ufficio istruttore e al Settore Foreste almeno due relazioni sottoscritte dal ricercatore responsabile della sperimentazione, nei seguenti termini temporali:
- per la azione 1: la prima relazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato il diradamento, la seconda allegata alla comunicazione preventiva di taglio finale, da trasmettere almeno 30 giorni prima della data prevista per l'utilizzazione;
 - per la azione 2: la prima relazione insieme alla domanda di conferma e pagamento del 5° anno dei premi (per gli Enti pubblici entro il 31 dicembre del 5° anno di impegno), la seconda entro il 31 dicembre del 10° anno di impegno. Se tra le piante accessorie sono presenti cloni di pioppo, la seconda relazione dovrà invece essere allegata alla comunicazione preventiva del diradamento dei pioppi, da trasmettere almeno 30 giorni prima della data prevista per l'utilizzazione;
 - per la azione 3: insieme alla domanda di conferma e pagamento dei premi del 5° anno e del 10° anno (per gli Enti pubblici entro il 31 dicembre del 5° e del 10° anno di impegno);
- 7) per gli impianti sperimentali di pioppo ad alta densità (Azione 1) prevedere distanze tra le piante, epoca del diradamento e cure colturali, atte a garantire alle piante principali di pioppo da portare a fine ciclo (8-12 anni) accrescimenti adeguati, per dimensione e regolarità, alla produzione di legname di pregio (uso sfogliatura);

- 8) per gli impianti di arboricoltura a ciclo medio lungo policiclici con cloni di pioppo (Azione 2) prevedere distanze tra le piante, epoca di diradamento dei pioppi (8°-12° anno) e cure colturali, atte a garantire alle piante principali di latifoglie a ciclo medio-lungo una crescita diametrica, per dimensione e regolarità, adeguata alla produzione di legname di pregio (tranciatura, sfogliatura, segazione) al momento del taglio finale (20°-30° anno o più);
- 9) rispettare eventuali altri impegni previsti dal piano di coltura o prescritti in sede di verifica finale di esecuzione dei lavori di impianto o imposti a seguito di comunicazioni scritte intercorse tra beneficiario ed ufficio negli anni successivi;
- 10) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo, con la restituzione delle eventuali somme percepite maggiorate degli interessi maturati e/o – per le azioni 2 e 3 - riduzioni dei premi ed eventuali sanzioni. Decadenza parziale, restituzioni, riduzioni e sanzioni verranno definite nel dettaglio dal sistema di penalità, in attuazione dei Regg. (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014 e del Decreto MiPAAF 8 febbraio 2016, relativo all'operazione 8.1.1, che sarà approvato con successiva D.D. del Settore Foreste.

12. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi della L.241/1990 e s.m.i. e L.R 14/2014 responsabile del procedimento per le fasi di apertura del bando, ricevibilità e verifica dei requisiti di ammissibilità, definizione e pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili e relativa comunicazione, è il dirigente del Settore Foreste della Regione Piemonte.

Per quanto riguarda le istruttorie tecnico-amministrative delle domande di sostegno e delle successive domande di pagamento (contributo alle spese di impianto e premi annui) i responsabili del procedimento sono i dirigenti dei Settori Tecnici regionali competenti per territorio, cui le domande saranno automaticamente assegnate in base alla localizzazione degli interventi (se le superfici interessate sono situate in più di una provincia, si farà riferimento alla localizzazione del centro aziendale).

Ai sensi del D.lgs. n.196 /2003 e del Reg. UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, i Delegati sono:

- per la preistruttoria il Dirigente Responsabile del Settore Foreste;
- per l'istruttoria delle domande di sostegno e delle domande di pagamento i Dirigenti Responsabili dei Settori Tecnici Regionali.

13. DOMANDA DI SOSTEGNO

13.1. Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno

Prima di presentare domanda di sostegno è obbligatoria l'iscrizione all'Anagrafe agricola unica e la costituzione del fascicolo aziendale presso i Centro di Assistenza Agricola (CAA). I CAA sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte, sono accreditati dall' ARPEA e svolgono tale servizio a titolo gratuito.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo

<http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>

13.2. Domande veritiere, complete e consapevoli

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, compreso il quadro riferito a specie e cloni che si prevede di impiegare e compresi gli eventuali allegati, pena la non ricevibilità.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni (elencati al cap. 11) che il richiedente deve sottoscrivere, dichiarando di essere consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'azione prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. 445 del 2000); l'amministrazione ha l'obbligo di verificare che tali dichiarazioni rispondano a verità.

Se nel corso dei controlli vengono rilevate irregolarità (errori/imprecisioni/omissioni) sanabili, che non costituiscono falsità, il Responsabile del Procedimento provvede ad invitare il soggetto interessato ad integrare le dichiarazioni entro un termine adeguato (articolo 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000); in mancanza di regolarizzazione sarà emanato il provvedimento di rifiuto o decadenza del contributo.

Se nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive si riscontrassero elementi di falsità nei contenuti, resi intenzionalmente per ottenere gli aiuti, dovrà essere data segnalazione alla Procura della Repubblica, allegando copia autenticata della dichiarazione ed indicando gli elementi di falsità riscontrati. (articolo 76 - Norme penali). Le false dichiarazioni hanno inoltre l'effetto di escludere il richiedente dai benefici o di recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola e tutti gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno (art. 16 Reg. UE 640/2014). Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013).

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Ente delegato competente, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

13.3. Come compilare e presentare le domande di sostegno

Le domande devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

13.3.1 Compilare le domande on line

Le domande dovranno essere compilate e inoltrate utilizzando le seguenti modalità.

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda:

a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione non è gratuita. Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione;

oppure

b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione online disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione della persona fisica titolata ad operare sull'azienda, oppure utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS).

La registrazione può essere effettuata dalla pagina

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte> seguendo le istruzioni riportate.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2014-2020- Procedimenti" nella pagina della sezione Agricoltura del portale Sistemapiemonte (link diretto):

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti>.

Il beneficiario che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o ottenendo le credenziali di accesso ai sistemi informativi.

13.3.2 Casi particolari

Oltre alla Domanda di sostegno iniziale possono essere presentate:

- Domanda di rinuncia totale o parziale
- Domanda di variante
- Domanda di proroga
- Comunicazione di cessione di azienda con subentro degli impegni
- Comunicazione di situazioni di forza maggiore o circostanze eccezionali
- *Comunicazione di errore palese*
- Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.

Domanda di rinuncia

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, a condizione che il richiedente o il beneficiario non sia stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle anomalie riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda. Nel caso in cui la domanda sia stata presentata dopo la chiusura del bando, sarà oggetto di istruttoria.

Comunicazione di errore palese:

ai sensi dell'art. 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, può essere richiesta la correzione di errori palesi commessi nella compilazione della domanda di sostegno, di pagamento ed eventuali documenti giustificativi, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio istruttore o del richiedente. L'ufficio istruttore e l'organismo pagatore valuteranno se ammettere o meno la correzione richiesta.

Tutte le domande sopra riportate dovranno essere presentate esclusivamente per via informatica mediante l'applicativo utilizzato per la domanda di sostegno.

13.4. Documentazione tecnico-amministrativa da allegare alla domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno, pena l'archiviazione, deve essere allegata tramite la funzione di *upload* la seguente documentazione in formato pdf:

1. per tutte le azioni di intervento: **scheda d'impianto**, con l'indicazione dell'estensione delle superfici interessate dagli impianti, distinte per singolo appezzamento, e delle specie/cloni (e n. di piante previsto) che si prevede di utilizzare, secondo il modello riportato nell'Allegato n. 3;
2. per gli impianti sperimentali: **lettera dell'istituzione di ricerca** (sottoscritta dal Direttore della struttura) indirizzata al richiedente, che espliciti la volontà di realizzare il progetto sperimentale e descriva obiettivi, tempi e contenuti della sperimentazione;
3. per i soggetti che dichiarano di aver avviato le procedure per la certificazione della gestione forestale sostenibile: **richiesta di preventivo a organismo di certificazione**;
4. nel caso degli Enti pubblici o di diritto pubblico:
 - **atto amministrativo** dell'organo competente che esprima la volontà di aderire al bando e l'impegno a effettuare a proprie spese le cure colturali successive alla realizzazione dell'impianto, indicate nel piano di coltura / coltura e conservazione;
5. nel caso di stazioni appaltanti:
 - **Checklist** per la verifica delle procedure di appalto pubblico ai sensi del D. Lgs. 50/2016 (DOMANDA di SOSTEGNO_ ALLEGATO A), reperibile al seguente link:
<http://www.arpea.piemonte.it/site/component/phocadownload/category/470-check-list-controlli-amministrativi-appalti>

13.5. **Graduatoria**

L'istruttoria delle domande di sostegno si articola in una fase preliminare funzionale alla formulazione della graduatoria delle domande ammissibili (a seguito di preistruttoria) e in una fase successiva con l'esame della documentazione progettuale da presentare in seguito all'ammissibilità a finanziamento (istruttoria tecnico-amministrativa vera e propria).

Al termine della prima fase, la cui durata è prevista in **45 giorni** naturali e consecutivi, il Settore regionale Foreste, sulla base delle risorse disponibili, approverà con propria Determinazione la graduatoria contenente l'elenco delle domande ammissibili e finanziabili, con i relativi importi di contributo concedibile, e l'elenco delle domande ammissibili e non finanziabili; a parte sarà approvato l'elenco delle domande non ammissibili.

I soggetti ammissibili e finanziabili saranno quindi invitati alla presentazione della documentazione progettuale per l'avvio della seconda fase di valutazione. I soggetti che supereranno positivamente l'istruttoria tecnico-amministrativa saranno ammessi definitivamente al finanziamento.

Se nelle fasi successive alla conclusione dell'istruttoria della domanda di sostegno risultassero variazioni (a livello di richiedente, azienda, localizzazione, impianto) tali da determinare una diminuzione del punteggio attribuito, la domanda sarà esclusa solo se il nuovo punteggio la collocherà nella fascia non finanziabile della graduatoria.

13.6. **Documentazione tecnico-amministrativa da trasmettere a cura dei richiedenti con domanda ammissibile e finanziabile**

Una volta approvata la graduatoria di presentazione delle domande, i richiedenti con domanda potenzialmente ammissibile e finanziabile, dovranno presentare, tramite SIAP, ai Settori Tecnici regionali competenti per l'istruttoria, **entro 75 giorni** naturali e consecutivi **dalla comunicazione** di inserimento in graduatoria pena l'annullamento della domanda di sostegno, i seguenti documenti in formato elettronico (.pdf per relazioni, tabelle, cartografie, ecc.; shapefile per le geometrie digitalizzate):

- 1) progetto definitivo, redatto e sottoscritto da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo;
- 2) scheda di sintesi del progetto, secondo il modello riportato all'All. 5 ;
- 3) proposta di piano di coltura (piano di coltura e conservazione per la azione 3), secondo i modelli riportati all'Allegato 7, redatto dal tecnico incaricato e controfirmato dal beneficiario per accettazione;
- 4) shape file della carta tecnica regionale BDTRE (in scala adeguata a una corretta visualizzazione degli appezzamenti interessati) nel sistema di riferimento UTM-WGS 84, riportante la delimitazione dell'area oggetto dell'intervento⁸;
- 5) planimetria catastale ed eventualmente quadro di unione (se l'impianto interessa più fogli catastali), con indicati e perimetrati gli appezzamenti interessati dagli interventi di imboschimento;
- 6) computo metrico estimativo dei lavori;
- 7) per i richiedenti che hanno dichiarato di aver avviato le procedure per la certificazione della Gestione Forestale Sostenibile, contratto sottoscritto dall'azienda con l'organismo di certificazione prescelto o lettera dell'azienda che accetta il preventivo trasmesso dall'organismo di certificazione prescelto.

Il **progetto** relativo all'intervento da realizzare dovrà sviluppare i seguenti aspetti:

- inquadramento aziendale: superficie totale dell'azienda, S.A.U., ordinamento colturale prevalente, eventuali piantagioni realizzate in precedenza, presenza in azienda di macchine, attrezzature e manodopera per la realizzazione e la conduzione dell'impianto;
- descrizione stazionale: topografia dell'appezzamento, geomorfologia (nelle aree fluviali con un approfondimento sugli aspetti idraulici e i rischi di esondazione), suolo (in particolare i fattori predisponenti eccessi o carenze idriche), clima, vegetazione presente nell'area (evidenziando l'eventuale presenza di specie esotiche invasive), fauna selvatica potenzialmente dannosa all'impianto;
- contesto socio-economico e obiettivi dell'imprenditore: eventuali vincoli che insistono sull'area (Area Natura 2000 o altra Area protetta, fasce fluviali del PAI, ecc.), obiettivi dell'imprenditore, tipo d'impianto che si intende realizzare anche in base all'organizzazione aziendale, possibilità di collocare sul mercato o in azienda i prodotti legnosi dell'impianto;
- scelta delle specie, dei cloni, dello schema e delle distanze d'impianto (la scelta deve risultare coerente con l'analisi della stazione, dell'azienda e del contesto socio-economico; vanno inoltre indicati i diametri di recidibilità e la durata dei cicli prevedibile, con la quantificazione della possibile massa ritraibile);
- descrizione dell'intervento d'impianto: modalità di preparazione del terreno, eventuale necessità di concimazione, pacciamatura (eventuale impiego e azione), materiale vivaistico (azione e provenienza), tecniche di piantagione, protezioni dalla fauna selvatica, periodo previsto per la realizzazione dell'impianto;
- cure colturali post-impianto: modalità e frequenza del controllo delle infestanti, irrigazioni di soccorso, risarcimenti, potature, eventuali concimazioni e diradamenti; per le azioni 2 e 3 cronoprogramma quinquennale delle operazioni previste per i primi 20 anni;
- per l'azioni 1 e e la sottoazione 2A: stima delle masse legnose che si potranno ottenere con le utilizzazioni finali e con gli eventuali diradamenti;

⁸ Informazioni e scarico delle basi di dati al sito <http://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre>

- per la sottoazione 2B (impianti con specie tartufigene): relazione pedologica di dettaglio con i contenuti indicati al par. 8.2.2 e dettagliati nell'Allegato 6;
- per la azione 3: stima della dinamica dell'impianto nel primo secolo di vita, con la previsione dei diradamenti e delle utilizzazioni.

I **tecnici abilitati** alla redazione del progetto, alla direzione lavori e all'assistenza tecnica durante i primi 5-10 anni di vita dell'impianto sono:

- i dottori forestali e i dottori agronomi, per qualsiasi azione di impianto e di richiedente;
- i periti agrari e gli agrotecnici, esclusivamente per le azioni 1 e 2 e se il richiedente è un'azienda agricola o un organismo cooperativo operante negli ambiti della produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli.⁹

Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l'assistenza tecnica siano effettuate da Ente Pubblico, da Consorzio forestale o da Società, è indispensabile che sia individuato un tecnico abilitato responsabile, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

14.PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

14.1. Istruttoria della domanda di sostegno

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- verifica della ricevibilità (intesa come rispetto dei tempi e della modalità di trasmissione, completezza di compilazione, contenuti ed allegati).
- verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- rispetto dei criteri di selezione: in particolare la verifica dei punteggi auto attribuiti e l'attribuzione definitiva del punteggio;
- verifica delle condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione, indicati ai paragrafi 7.4, 11.1 e 11.2;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della ammissibilità delle spese: la spesa risulti riferibile a quanto previste nel paragrafo "spese ammissibili" dell'operazione, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione;
- un sopralluogo , se necessario, dove è previsto l'intervento;
- la determinazione della spesa ammessa e della percentuale di contributo.

Per gli impianti da realizzare **in Area Natura 2000 o altra Area protetta**, il Settore Tecnico regionale competente per territorio fa richiesta di parere sulla compatibilità dell'intervento in progetto (rispetto a norme, misure di conservazione, strumenti di pianificazione, misure sito specifiche) all'Ente di gestione dell'area protetta (EGAP) competente o al Settore regionale Biodiversità e Aree Naturali¹⁰, trasmettendo copia della documentazione progettuale (elaborati n. 1-2-4-5 indicati al precedente par. 13.6). L' EGAP

⁹ In base alla vigente legislazione sulle competenze professionali, ai fini del presente bando e in continuità con quanto già previsto nell'attuazione della Misura 221 del PSR 2007-13, si ritiene che i limiti massimi di superficie previsti per gli impianti di arboricoltura da legno delle azioni 1 e 2 siano coerenti con la dimensione della azienda agraria media.

competente per territorio o il Settore regionale Biodiversità e Aree Naturali trasmettono il proprio parere al Settore regionale **entro 60 giorni** (fatte salve le interruzioni dei termini per necessità di integrazioni) dal ricevimento della documentazione .

A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- **negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- **positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:
 - l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
 - interventi e spese ammesse, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
 - l'ammontare del contributo concedibile.
- **parzialmente positivo:** (nel caso di riduzione del punteggio auto attribuito o nel caso di esclusione di voci di spesa, etc.).

Prima della conclusione della fase istruttoria, in attuazione del Decreto 31 maggio 2017 n. 115, per tutte le domande devono essere effettuati:

- sul Registro Nazionale Aiuti le visure propedeutiche alla concessione del sostegno;
- in caso di esito positivo delle visure, il successivo inserimento nel registro Aiuti SIAN, per il rilascio del Codice univoco della concessione (SIAN-COR).

Tramite la procedura SIAP, in caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) viene informato il beneficiario che, entro 10 giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di ricezione, può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 concernenti norme generali sull'azione amministrativa (partecipazione al procedimento istruttorio).

Di queste osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria che deve spiegare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione. Dell'esito di tale esame è data la prevista comunicazione a coloro che hanno presentato osservazioni.

L'istruttoria della domanda di sostegno si conclude entro **150 giorni** dal termine fissato per la consegna della documentazione progettuale.

L'esito dell'istruttoria della domanda di sostegno è comunicato al richiedente con nota a firma del Dirigente del Settore Tecnico regionale competente per territorio, Responsabile del procedimento.

La nota con l'esito positivo o parzialmente positivo dell'istruttoria costituisce il provvedimento di concessione del sostegno; esso, per risultare efficace, deve riportare i codici previsti dalle Linee guida sull'utilizzo del Registro Aiuti di Stato SIAN. A seguito della comunicazione di concessione del sostegno, il funzionario incaricato dell'istruttoria, entro 20 giorni dall'ottenimento del Codice unico della concessione (SIAN-COR), procede al perfezionamento della concessione sul registro SIAN inserendo l'importo definitivo concesso, la data del provvedimento di concessione e altre informazioni

Una volta terminate le istruttorie con le comunicazioni definitive degli esiti ai richiedenti da parte dei Settori tecnici regionali, con Determinazione dirigenziale del Settore Foreste si approvano: a) le graduatorie regionali delle domande ammesse, con indicazione per ogni domanda del punteggio di merito, della spesa massima ammissibile e del contributo massimo concedibile; b) gli elenchi delle domande risultate non idonee. A cura del medesimo Settore regionale, graduatorie ed elenchi sono pubblicati sul B.U. della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte.

10 -L'elenco degli EGAP e dei siti Natura 2000 da essi gestiti è consultabile alla pagina web: <http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/enti-di-gestione.html>

15. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

15.1. Domanda di pagamento del contributo alle spese di impianto

Per il pagamento del contributo alle spese d'impianto non sono previsti anticipi né acconti, ma esclusivamente il saldo.

Entro e non oltre il **30 giugno 2021**, il beneficiario deve chiedere il pagamento del contributo presentando una domanda di pagamento in cui rendiconta la spesa sostenuta, presentata mediante il portale SIAP e nelle medesime modalità della domanda di sostegno.

15.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Alla domanda di pagamento il beneficiario deve allegare la seguente documentazione (formato .pdf se non diversamente specificato) attestante gli interventi realizzati e le spese sostenute:

1) **certificato di regolare esecuzione dei lavori**, comprensivo di relazione tecnica finale e computo metrico consuntivo, redatto e firmato, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale, e controfirmato dal beneficiario, secondo il modello disponibile sul sito internet regionale;¹¹

2) per gli Enti Pubblici o di diritto pubblico, atto amministrativo che approvi lo **stato finale dei lavori**;

3) **planimetria catastale** certificata dal tecnico incaricato, ove siano evidenziate le superfici effettivamente interessate dall'intervento;

4) **file in formato .shp con il perimetro delle superfici** effettivamente interessate dall'intervento (sistema di riferimento UTM WGS 84);

5) **fotografie georeferenziate** (con indicazione delle coordinate in formato UTM-WGS 84), con illustrazione degli interventi realizzati, relative a tutti gli appezzamenti e alle differenti azioni di impianto, in formato .jpg o .pdf (risoluzione 300-600 Kb).

6) per il materiale vivaistico (MFM):

- copia della seguente **documentazione**: bolla d'accompagnamento, certificato di provenienza o identità clonale, passaporto verde;
- file di foglio di calcolo (formato .ods, .xls, .xlsx) contenente le **informazioni relative al materiale vivaistico** impiegato, anche per gli aspetti fitosanitari e di provenienza (n° di serie del Passaporto verde e del certificato di provenienza o identità clonale), secondo il modello disponibile sul sito internet regionale;

7) copia delle **fatture** relative agli investimenti realizzati. Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nella descrizione della stessa (a cura del fornitore) la dicitura "PSR 2014-2020 Piemonte Misura 8 operazione 8.1.1", pena l'inammissibilità dell'importo relativo. Non sarà ammessa una dicitura apposta successivamente all'emanazione della fattura, in aggiunta alla descrizione;

8) documentazione relativa alla **tracciabilità dei pagamenti**: copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento. Si ricorda che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;

11 <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste> nella pagina dedicata alla operazione 8.1.1 bando 2018

9) **dichiarazione del beneficiario**, secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito regionale, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante:

- la posizione del beneficiario relativamente all'IVA;
- elenco fatture presentate e loro rispondenza esclusiva con gli interventi effettuati;
- il fatto di non aver utilizzato altre sovvenzioni pubbliche per gli interventi realizzati.

10) nel caso degli Enti pubblici o di diritto pubblico: **Checklist** per la verifica delle procedure di appalto pubblico ai sensi del D. Lgs. 50/2016 (DOMANDA di PAGAMENTO_ ALLEGATO B), reperibile al seguente link: <http://www.arpea.piemonte.it/site/component/phocadownload/category/470-check-list-controlli-amministrativi-appalti>.

Il beneficiario ha inoltre l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede ovvero su sistemi informatici dedicati, la documentazione contabile e amministrativa per un periodo non inferiore a **10 anni** dall'erogazione del finanziamento, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

16. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

I Settori Tecnici regionali, competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento, procedono ai seguenti controlli amministrativi e tecnici:

- a) verifica della conformità dell'operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b) verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;
- c) verifica dell'assenza di cumulo del finanziamento richiesto con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- d) visita sul luogo per verificare la realizzazione dell'investimento.

16.1. Accertamento dei lavori

La **visita sul luogo** deve essere effettuata **sul 100% degli impianti**, al fine di verificare l'esistenza fisica dell'investimento e la rispondenza allo scopo. In particolare, sarà oggetto di verifica:

- la conformità dell'intervento realizzato con il progetto approvato o comunque autorizzato con variante in corso d'opera;
- l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento. tramite misurazione con GPS;
- la percentuale di attecchimento delle piante messe a dimora.

Per quanto riguarda l'estensione delle superfici, la spesa ammissibile viene commisurata all'area effettiva di impianto (la così detta "superficie eleggibile"), calcolata dalla linea che unisce i fusti perimetrali, maggiorata di una fascia esterna di larghezza pari a 4 metri.

Dalla superficie eleggibile vanno scorporate le tare, intese come parti dell'appezzamento non coltivate o non coltivabili (ad esempio rocce affioranti, laghetti, costruzioni, strade) che comportano una riduzione della densità del popolamento; se invece non influiscono su numero e distanza tra le piante, vanno considerate ininfluenti: con la crescita degli alberi, non saranno più nemmeno rilevabili con la fotointerpretazione.

Per quanto riguarda l'**attecchimento** delle piantine, l'accertamento dell'esecuzione dei lavori ha esito positivo se il numero delle piante vitali risulta superiore al **90%**.

Se la percentuale di attecchimento è compresa tra il 70 e il 90%, si attua una sospensione dell'istruttoria della domanda di pagamento del contributo per le spese d'impianto: il beneficiario dovrà sostituire a sue spese le fallanze nella prima stagione utile, quindi far pervenire un nuovo CREL all'ufficio regionale, che effettuerà un sopralluogo di verifica. In caso di accertamento positivo, potrà essere corrisposto il contributo per le spese d'impianto; se invece l'accertamento ha esito negativo o nel caso in cui il CREL non si trasmesso entro il 31 maggio dell'anno successivo al primo sopralluogo, la domanda sarà considerata decaduta.

Se la percentuale di attecchimento è inferiore al 70% e non sussistono le cause di forza maggiore di cui al par. 19.3, la domanda sarà considerata decaduta.

16.2. Esito dell'istruttoria sulle domande di pagamento dell'investimento

Sulla base dei controlli tecnici e amministrativi effettuati l'istruttore determina l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare.

Se la domanda rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente, l'operazione connessa sarà sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b) di tutti i criteri di ammissibilità;
- c) degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita;
- d) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato redige un **verbale di istruttoria** contenente la proposta di esito (prendendo atto dell'eventuale verbale di controllo in loco):

- negativo indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo (es. varianti non permesse);
- positivo indicando almeno i seguenti elementi:
 - l'importo totale accertato;
 - l'ammontare del contributo da liquidare;
 - la superficie di impianto realizzata per ciascuna azione;
 - nel caso di impianti delle azioni 2 e 3 realizzati da soggetti privati, importo e durata previsti dei premi annui per le perdite di reddito e di manutenzione;
 - il punteggio definitivo (o posizione in graduatoria), se confermato rispetto a quello assegnato inizialmente;
- parzialmente positivo (nel caso di riduzione del punteggio attribuito inizialmente, esclusione di voci di spesa, di riduzioni e sanzioni di cui al seguente paragrafo).

In caso di esito negativo o parzialmente positivo viene informato il beneficiario che, entro 10 giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo alla data di ricezione, può presentare per iscritto le osservazioni corredate da eventuali documenti come previsto dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 11 febbraio 2005, n. 15,

nonché l.r. 14/2014, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (partecipazione al procedimento istruttorio).

Di queste osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria che deve spiegare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione; dell'esito di tale esame è data la prevista comunicazione a coloro che hanno presentato osservazioni.

L'istruttoria della domanda di pagamento si conclude entro **180 giorni**, compatibilmente con la necessità di effettuare le verifiche in campo sulla vitalità delle piante messe a dimora nella stagione vegetativa.

In caso di variazione dell'importo del contributo rispetto a quanto concesso al termine dell'istruttoria della domanda di sostegno, l'importo aggiornato della concessione deve essere inserito nel REGISTRO SIAN, il quale attribuisce un nuovo codice identificativo (SIAN-CoVar).; analogamente vanno registrate eventuali variazioni soggettive che comportino una traslazione dell'aiuto concesso.

Terminata l'istruttoria, per le domande istruite con esito positivo o parzialmente positivo, i Settori competenti provvederanno all'inserimento dei beneficiari in appositi elenchi da trasmettere ad ARPEA tramite SIAP, per la successiva liquidazione.

16.3. Riduzioni e sanzioni

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto superi di più del 10 % quello erogabile, al contributo erogabile si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, arrivando al massimo all'annullamento o revoca del contributo. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Inoltre, in applicazione del Decreto MiPAAF 8 febbraio 2016 e s.m.i., con successiva Determinazione del Settore Foreste saranno definite le riduzioni relative alla non osservanza degli impegni elencati al par. 11.2.

In caso di mancato rispetto di tali impegni, si applicherà per ogni infrazione una riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi, per la azione di impianto cui si riferiscono gli impegni violati, determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità che saranno specificate nel dettaglio.

Il mancato rispetto delle procedure previste dal d.lgs. 50/2016 (checklist dei passaggi procedurali previsti dal Codice appalti) può comportare l'esclusione o la riduzione del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati, in conformità con quanto previsto dal Reg. UE n. 809/2014. Le tipologie di irregolarità o degli impegni non rispettati che determinano la decadenza totale o parziale della domanda saranno individuati con un successivo provvedimento regionale.

16.4. Controlli ex post

Successivamente all'erogazione del contributo l'investimento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica degli impegni essenziali e accessori indicati al cap. 7 e dettagliati nel piano di coltura / coltura e conservazione sottoscritto dal beneficiario.

La lunghezza del periodo in cui possono essere effettuati i controlli ex post varia in funzione della azione dell'intervento e del beneficiario:

- 1) per la azione 1 – pioppeti: 8 anni dalla data di pagamento del contributo;
- 2) per la azione 2 – arboricoltura a ciclo medio-lungo:

- nel caso di soggetti privati: 15 anni, a partire dalla data di pagamento dell'ultimo anno (5°) dei premi annui di manutenzione e mancato reddito;
 - nel caso di enti pubblici, 20 anni dalla data di pagamento del contributo;
- 3) per la azione 3 – bosco permanente:
- nel caso di soggetti privati: 10 anni, a partire dalla data di pagamento dell'ultimo anno (10°) dei premi annui di manutenzione e mancato reddito;
 - nel caso di enti pubblici, 20 anni dalla data di pagamento del contributo.

16.5. Decadenza del contributo

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di inosservanza degli impegni essenziali elencati al par. 11.1.

A seguito di mancato rispetto degli impegni accessori elencati al par. 11.2 la domanda ammessa a finanziamento decade invece solo parzialmente.

17.VARIANTI

17.1. Definizione di varianti

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Non sono ammissibili i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile; in particolare deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Non sono considerate varianti:

- le volture delle domande ad altri soggetti, a seguito di trasformazione aziendale, cessione/fusione/incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la semplice variazione di intestazione del beneficiario);
- la sostituzione di un clone MSA con un altro clone MSA o di un clone non MSA con un clone MSA;
- la sostituzione di una specie principale con un'altra specie principale purché compatibile con le condizioni stagionali (idem per le accessorie);
- modifiche all'interno di azioni di opere o attrezzature indicate nel progetto iniziale (es. utilizzo di pacciamatura individuale in materiale organico al posto di film plastico, o viceversa);
- l'uso di pioppelle di età diversa rispetto a quella indicata nel progetto o di materiale vivaistico a radice nuda invece che in contenitore (e viceversa).

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Rientrano invece tra le varianti:

- il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale;

- la sostituzione di tutte le specie principali o di tutte le specie arboree simionti per gli impianti rispettivamente della sottoazione 2A o della sottoazione 2B;
- l'introduzione di azioni, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale (es. recinzione o pacciamatura se non erano previste inizialmente).

17.2. Presentazione della domanda di variante

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate, e solo prima della presentazione della domanda di pagamento del contributo alle spese di impianto.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

La domanda dev'essere trasmessa tramite SIAP al competente Settore Tecnico regionale, corredata da:

- relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato, con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- documentazione di cui al precedente paragrafo 11.2, debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, firmato dal beneficiario del contributo.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione su SIAP della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due capoversi del successivo paragrafo "Istruttoria delle domande di variante".

17.3. Istruttoria della domanda di variante

L'ufficio regionale istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente) e non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

Il Responsabile del procedimento può concedere o non concedere la variante comunicando in entrambi i casi, con nota scritta, la decisione al beneficiario.

L'istruttoria della domanda di variante si conclude entro **60 giorni**, calcolati a partire dal giorno successivo al ricevimento della domanda (fatte salve eventuali interruzioni per necessità di integrazioni).

Se la richiesta di variante interessa interventi da realizzare **in Area Natura 2000 o altra Area protetta**, il Settore Tecnico regionale competente per territorio fa richiesta di parere sulla compatibilità dell'intervento

in progetto (rispetto a norme, misure di conservazione, strumenti di pianificazione, misure sito specifiche) all'Ente di gestione dell'area protetta (EGAP) competente o al Settore regionale Biodiversità e Aree Naturali¹², che provvede entro **30 giorni** dal ricevimento della documentazione.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del Responsabile si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

18. DOMANDE DI CONFERMA DEGLI IMPEGNI E DI PAGAMENTO DEI PREMI ANNUI

18.1. Presentazione delle domande

Per richiedere i premi annui di manutenzione e di mancato reddito, i beneficiari che ne hanno diritto (soggetti privati per gli impianti delle azioni 2 e 3) devono compilare e presentare ogni anno una domanda di pagamento in formato elettronico sul SIAP entro il termine stabilito dall'art. 13 del Reg UE 809/2014 (normalmente il 15 maggio di ogni anno).

La presentazione delle domande avviene tramite SIAP, con modalità analoghe a quelle indicate per la domanda di sostegno al cap. 13.

La domanda di pagamento dei premi annui per le perdite di reddito e la manutenzione (domanda di conferma) può essere presentata solo dopo la presentazione della domanda di pagamento del contributo sulle spese di impianto, con l'avvertenza che se l'inserimento dei dati di superficie nella domanda di conferma avviene prima dell'accertamento delle superfici effettivamente impiantate (a conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del contributo all'investimento) e la superficie viene ridotta in sede di accertamento, la superficie indicata nella domanda di conferma sarà soggetta a riduzioni e sanzioni ai sensi all'art. 19 del reg 640/2014.

18.2. Modalità di erogazione dei premi annui di manutenzione

Per la sottoazione 2A (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo) il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura di 600,00 €/ha/anno per 10 anni. I premi sono erogati con le seguenti procedure per il 3° e il 5° anno:

- il premio del 3° anno viene erogato se insieme alla domanda di conferma della corrispondente annualità perviene il CREL (corredato da documentazione fotografica georiferita) che attesta l'effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione, sottoscritto dal tecnico che segue l'impianto;
- il premio del 5° anno viene erogato a seguito di controllo *in situ* da parte dei funzionari tecnici istruttori, finalizzato a verificare la qualità dell'impianto¹³ in riferimento ai risultati delle cure colturali eseguite, con la seguente entità: 600 €/ha con IQ sufficiente-buono-ottimo, nessun premio con IQ insufficiente.

¹² L'elenco degli EGAP e dei siti Natura 2000 da essi gestiti è consultabile alla pagina web: <http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/enti-di-gestione.html>

¹³ La qualità dell'impianto verrà valutato con il metodo dell'IQ (Indice di Qualità), messo a punto per la Regione da CRA - Centro di Ricerca per la Selvicoltura di Arezzo, Compagnia delle Foreste di Arezzo e Dipartimento AgroSelviTer dell'Università di Torino, scaricabile alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/alberi-arboricoltura/calcolo-delliq-nelle-piantagioni-legno-fase-qualificazione>

“Per la sottoazione 2B (arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene) il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura di 600 €/ha/anno, per 5 anni. I premi per il 3° e il 5° anno sono erogati con le seguenti procedure: il tecnico che segue l'impianto deve rilasciare un certificato di regolare esecuzione lavori, corredato da documentazione fotografica georiferita atta a dimostrare l'effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.”

Per la azione di impianto 3 (bosco) il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura di 500 €/ha/anno, per 10 anni. I premi per il 5° e il 10° anno sono erogati con le seguenti procedure: il tecnico che segue l'impianto deve rilasciare un certificato di regolare esecuzione lavori, corredato da documentazione fotografica georiferita atta a dimostrare l'effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

18.3. Cambio di beneficiario e premi per le perdite di reddito

Per In caso di trasferimento della proprietà, i benefici e gli impegni passano al nuovo beneficiario, il quale dovrà presentare tramite SIAP una domanda di cambio beneficiario, allegando un nuovo piano di coltura.

NB: nel caso in cui si verifichi un trasferimento di proprietà per vendita delle superfici oggetto di impianto senza che un nuovo beneficiario presenti la domanda di cambio beneficiario, la responsabilità dell'impianto e i relativi impegni con la Regione Piemonte restano in capo al beneficiario iniziale. Si raccomanda pertanto di far inserire nell'atto di vendita, per chiarezza nei confronti dell'acquirente e a tutela del venditore, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l'impianto e dei relativi impegni e vincoli.

In caso di trasferimento della proprietà per successione, gli eredi possono mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda presentando domanda di cambio beneficiario ed un nuovo piano di coltura; oppure possono rinunciarvi, trasmettendo al Settore regionale competente per territorio una PEC in cui si dichiara di non voler subentrare nel mantenimento degli impegni (si ricorda che per gli impianti di bosco permanente permane comunque il divieto di trasformazione previsto dalle norme statali e regionali). Se entro 18 mesi dal decesso del beneficiario iniziale non saranno stati presentati domanda di cambio beneficiario e piano di coltura da parte di un nuovo titolare, la domanda verrà archiviata.

19. PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA

Dopo aver presentato domanda, il beneficiario si può trovare di fronte a una serie di situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima, la domanda infatti può essere:

- ritirata (rinuncia o revoca);
- non ammessa e allora è possibile chiedere il riesame della domanda o ricorrere alle Autorità competenti;
- soggetta a cause di forza maggiore.

19.1. Ritiro della domanda

In qualsiasi momento il beneficiario può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti l'investimento per cui ha richiesto il sostegno. In tal caso può procedere con la rinuncia della domanda di sostegno direttamente dal SIAP, se la domanda stessa non è ancora stata ammessa al finanziamento. Diversamente, farà richiesta scritta di rinuncia al Responsabile del Procedimento, che procederà con la revoca direttamente sul SIAP.

19.2. Riesami/ricorsi

Nel caso di domanda non ammessa al finanziamento o di esito negativo di domande di pagamento (con revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere all'ente istruttore il riesame della pratica ed eventualmente impugnare il provvedimento di rigetto di fronte all'autorità giudiziaria con le modalità e tempistiche descritte nel PSR approvato.

19.3. Cause di forza maggiore

Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a. il decesso del beneficiario;
- b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, compreso il ricovero ospedaliero o una grave malattia del beneficiario;
- c. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda o i terreni oggetto di impegno;
- d. una fitopatia grave che colpisce le colture oggetto di impegno, a meno che il Settore Fitosanitario regionale ritenga che il beneficiario avrebbe potuto evitare la morte delle piante adottando opportune pratiche colturali;
- e. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, dev'essere comunicata per iscritto la causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione probante.

Non sono considerate "cause di forza maggiore" e "circostanze eccezionali" le seguenti fattispecie:

- 1) le esondazioni e le erosioni spondali nella fascia A del PAI;
- 2) i danni provocati dalla fauna selvatica;
- 3) la morte delle piante per motivi legati alle condizioni pedologiche o all'andamento climatico, salvo quanto indicato alla lettera c) dell'elenco di circostanze eccezionali sopra riportato.

20. NORMATIVA

- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. (UE) 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11.3.2014, che integra talune disposizioni del

citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ;*
 - Decreto MiPAAF 8 febbraio 2016 *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;*
 - Codice dell'amministrazione digitale – Art. 5 bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs 30/12/2010, n.235);
 - [Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) – *Codice Appalti;*
 - Decisione C (2015) 7456 del 28.10.2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte notificata in data 12.10.2015;
 - Decisione C(2018)1288 del 26.2.2018 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di modifica del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte in riferimento all'operazione 8.1.1.
-

ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 – Elenchi specie e cloni
- Allegato 2 – Prezzario
- Allegato 3 - Costi standard
- Allegato 4 – Modelli di scheda di impianto
- Allegato 5 – Modelli di scheda di sintesi del progetto
- Allegato 6 – Specifiche pedologiche per la tartuficoltura
- Allegato 7 – Modelli di piani di coltura

